

Crescititalia

Le liberalizzazioni e la concorrenza



Semplificitalia

Procedure più snelle per cittadini e imprese

Si ringrazia il dottor Giuseppe Procida per la collaborazione alla realizzazione di questo numero nell'ambito del progetto "editoria multimediale" con l'Università degli Studi di Tor Vergata.

Questo numero del
Quaderno informativo - Mercato e consumatori
è stato chiuso in tipografia il 18 giugno 2012



EDITORIALE	Le azioni del Governo per il rilancio dell'economia	2
IL PUNTO	DL CrescitaItalia n.1/2012 Le liberalizzazioni del Governo Monti DL SemplificaItalia n.5/2012 Le semplificazioni. Il decreto diventa legge	4 13
ATTIVITÀ	Media e minori Il ruolo delle istituzioni per la tutela dei bambini Pubblica amministrazione Operazione trasparenza	16 18
CONSUMATORI	Commissione Europea Programma d'azione per la politica dei Consumatori 2014-2020 Unione Europea La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori Unione Europea Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori Unione Europea Nuove proposte a garanzia dei consumatori Codice del consumo Class action il nuovo 140 bis Progetti per i consumatori Un fondo speciale per le attività di tutela del consumatore Consumatori nel web Insidie della Rete: al via il progetto che informa su come difendersi tuttoconsumatori.org Il portale del Cncu online con una nuova grafica Consiglio nazionale dei consumatori e utenti A Milano la dodicesima sessione programmatica Difetto di conformità Un sistema di garanzie per il consumatore	20 22 24 25 26 31 34 36 37 41
MERCATO	Consumatori europei In calo i prodotti pericolosi nel mercato Ue Qualifiche professionali estere Solo online la pubblicazione dei decreti di riconoscimento Elettricità e gas I risultati del progetto Energia: diritti a viva voce	44 46 48
PREZZI	Monitoraggio prezzi e tariffe Il prezzo dei carburanti sulle autostrade Osservaprezzi carburanti In corso l'indagine conoscitiva sui prezzi di GPL e metano Ortofrutta Il tavolo di confronto sulla trasparenza delle dinamiche dei prezzi	50 55 56
DOCUMENTI	Testo coordinato del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Le liberalizzazioni del Governo Monti	58



Le azioni del Governo per il rilancio dell'economia

**Liberalizzare
e semplificare,
sono due dei
binari intrapresi
da alcune misure
del Governo**

Questo primo numero del 2012 del *Quaderno Informativo* riflette ancora una volta l'impegno portato avanti dal Ministero dello Sviluppo Economico nei diversi settori di interesse per il mercato e per la tutela dei consumatori.

E mentre il Governo approva un nuovo importante pacchetto di misure per la crescita sostenibile, questo Quaderno, approfondisce e pone al centro dell'attenzione l'analisi delle misure dei precedenti interventi, ancora in parte da attuare, che costituiscono base e presupposto anche delle successive iniziative per la crescita e lo sviluppo.

Di particolare rilevanza si presenta la sezione **"Il Punto"** che raccoglie e analizza gli articoli più interessanti dei due precedenti decreti-legge varati dal Governo Monti, i cosiddetti Crescitalia e Semplificalitalia. Liberalizzare e semplificare, i due punti chiave sui quali si gioca il rilancio economico del Paese, attraverso interventi che investono ampi settori produttivi e che agevolano l'attività d'impresa.

In **"Attività del Ministero"** viene presentata l'attività dal Gruppo di Lavoro, nell'ambito del Cncu, che si occupa della *"Trasparenza della Pubblica Amministrazione"*, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini, ma anche un'analisi del rapporto tra Media e Minori in Italia.

Come di consueto la parte più corposa del lavoro si manifesta nella sezione **"Consumatori"** con il Programma Europa 2020 per la tutela dei consumatori, quale punto di partenza per la crescita dell'intero mercato unico, e con la Direttiva europea sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie. Compare poi il Rapporto della Commissione europea sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che salvaguarda gli utenti e, ancora, il punto sulle direttive del semestre di Presidenza danese dell'Ue in materia di tutela dei consumatori. Di grande interesse il focus sull'art 6 del decreto-legge 1/2012, *"Norme per rendere efficace l'azione di classe"*, che espone tutte le modifiche intervenute per definire meglio gli scopi della class



action e agevolarne l'utilizzo da parte dei cittadini. La sezione ospita anche la presentazione nel dettaglio dei progetti per i consumatori finanziati nel 2010 dal MSE, tramite il fondo derivante dalle sanzioni comminate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della durata di 18 mesi, e l'iniziativa "*Giovani consumatori nel web*" destinata a far luce sulle insidie che si nascondono nella Rete. Si chiude la sezione con il resoconto sulla 12ª Sessione Programmatica del Cncu, che si è svolta a Milano nel gennaio scorso sul tema "*Servizi Pubblici e Partecipazione Civica*" ed è stata conclusa dal Presidente del Cncu, Sottosegretario Claudio De Vincenti, infine con un breve commento alla normativa europea e nazionale che disciplina la conformità dei prodotti come garanzia per il consumatore.

In materia di "**Mercato**" si segnala una importante novità per quanto riguarda i decreti di riconoscimento per qualifiche professionali conseguite all'estero, che da fine maggio non sono più pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ma sono disponibili solo sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove si può consultare la raccolta a partire dal 1º gennaio 2012. Molta attenzione meritano i risultati del progetto "*Energia: diritti a viva voce*", presentati lo scorso 9 maggio presso il MSE, e i risultati 2011 del Sistema Rapex, sulla presenza di prodotti pericolosi nel mercato italiano ed europeo.

Con la sezione "**Prezzi**" si pone l'attenzione sul monitoraggio dei prezzi del carburante svolto dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe, che permette di conoscere i prezzi realmente applicati dai distributori autostradali, tramite l'applicativo OsservaPrezzi Carburanti sul sito del Ministero. Infine, i risultati dell'indagine sull'andamento dei prezzi nel settore ortofrutticolo.

La parte dei "**Documenti**" è dedicata al decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività*", coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n.27. In particolare, sono riportati tutti gli articoli evidenziati nella sezione Il Punto. ■



DL CRESCITALIA N.1/2012

Le liberalizzazioni del Governo Monti

di Emanuela Cappello

Le azioni del Governo per ricreare l'immagine del nostro Paese

Liberalizzare e semplificare, sono due dei binari intrapresi da alcune misure del Governo, che operano in un più ampio intervento di liberalizzazione del mercato finalizzato allo sviluppo della produttività, toccando ampi settori dell'economia nazionale, al fine di rivitalizzare un mercato reso debole dalla crisi economica, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale.

Apertura di mercati e sfontimento di pratiche inutili

Per entrare nella portata del programma di liberalizzazione e semplificazione bisogna incrociare due provvedimenti, che esaminiamo nel "punto" di questo numero di mercato&consumatori:

► **il decreto "liberalizzazioni" 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 (c.d. Crescitalia)**

"disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 - s.o. n.53)

► **il decreto "semplificaitalia" 9 febbraio 2012, n.5 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 35/2012**

"disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 - s.o. n.69)

L'incrocio tra i due decreti dimostra che misure di deregulation e snellimento si trovano in entrambi, un primo traguardo che prevede ulteriori tappe con l'adozione di diversi decreti attuativi, per tradurre in realtà effettive queste misure introdotte sul piano normativo.

Nuovo impulso al lavoro già avviato in passato

Il quadro si completa se si guarda al percorso tracciato in passato da altri Governi; basta guardare ai pacchetti liberalizzazioni di Bersani: il disegno ordito da Monti, infatti, vuole ridare una nuova spinta verso quei principi di **libertà individuale ed economica e di concorrenza** sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Ue, disciplinando anche una nuova procedura per l'abrogazione di quelle norme che limitano l'avvio delle attività economiche, prevedendo che gli enti locali si adeguino a tali principi.

Alcuni contenuti del Crescitalia

Servizi bancari e assicurativi, imprese, trasporti e servizi pubblici locali, professioni, farmacie, distributori di carburanti, vediamo **cosa cambia** in questi settori toccati dal provvedimento.

Servizi bancari

- **Definizione** delle caratteristiche delle spese dei conti correnti base destinati all'accredito e al prelievo di pensioni ammontanti fino a 1.500 euro mensili
- accordi e provvedimenti per **ridurre le commissioni** relative all'utilizzo di **carte di credito**
- **semplificazione delle procedure** per estinguere le **ipoteche** iscritte a **garanzia di mutui**
- si consente al cliente di scegliere la **polizza vita più conveniente**, qualora l'erogazione di un mutuo sia condizionata alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita.



Le nuove liberalizzazioni sposano la semplicità, agevolano la vita di imprese e famiglie, coerenti con i principi di libertà individuale e di concorrenza del mercato

Servizi assicurativi

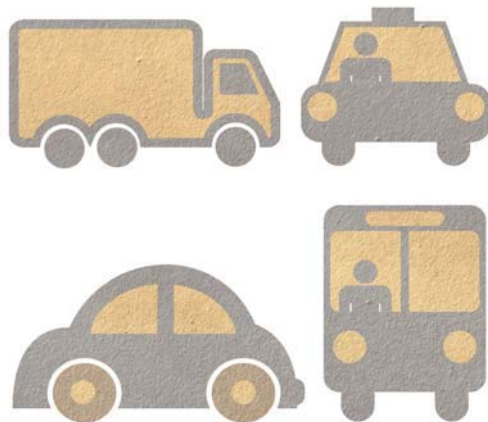
- ▶ Incentivazione dell'efficienza produttiva delle imprese, controllo dei costi dei risarcimenti e contrasto delle frodi: si interviene sul sistema del risarcimento diretto, sulla dematerializzazione dei contrassegni, sulle sanzioni previste per la falsa attestazione di uno stato di invalidità derivante da incidente stradale. Sul sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli
- ▶ **ispezione del veicolo e "scatola nera"** per consentire una riduzione delle tariffe
- ▶ maggiore controllo della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona
- ▶ **obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti rc-auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa** e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi.

Imprese

- ▶ Introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2463-bis avente ad oggetto la **società semplificata a responsabilità limitata**, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

Trasporti

- ▶ **Creazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti**: autorità indipendente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori
- ▶ promozione della concorrenza e liberalizzazione del settore



- ▶ attribuzione all'Autorità di regolazione della definizione degli ambiti del servizio pubblico ferroviario e sue modalità di finanziamento.

Servizi pubblici locali

- ▶ **Obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali più adeguati**, con incentivi all'aggregazione e alla crescita dimensionale dei gestori
- ▶ meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara
- ▶ economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house
- ▶ proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in *house* non conformi; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.

Professioni regolamentate

- Abrogazione del sistema tariffario delle professioni ordinistiche, stabilendo l'obbligo di rendere noto al cliente la misura del compenso professionale al momento del conferimento dell'incarico con un preventivo di massima
- il professionista deve indicare al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività.

Farmacie

- Nuovi criteri per l'apertura e l'assegnazione delle farmacie, aumentandone il numero
- obblighi del medico e del farmacista nella prescrizione e vendita dei farmaci
- estesa la vendita di alcuni farmaci di fascia C nelle parafarmacie.



zione e vigilanza di apposita Autorità indipendente. [cfr articolo1 pag. 58]

GLI ARTICOLI IN DETTAGLIO

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese

Sono abrogati limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2012. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea (come ad esempio noleggio con conducente), i servizi finanziari e di comunicazione come definiti dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 59/2010, nonché le attività specificamente sottoposte a regola-

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

Per favorire la fase di start up di nuovi imprenditori, la norma prevede che i giovani sotto i 35 anni di età possano costituire una s.r.l. semplificata: un nuovo tipo societario che prevede la limitazione della responsabilità del socio, alla sola quota sottoscritta, ma che differisce dal modello tradizionale di s.r.l. per la presenza di un capitale sociale esiguo da 1 a 10.000 €. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. È vietata la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, pena la nullità del-



l'atto. Altro elemento fondamentale è che gli amministratori devono necessariamente essere scelti tra i soci. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notari. (cfr articolo 3 pag. 60)

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato può sanzionare le imprese che applicano clausole vessatorie nel rapporto con il consumatore concluso tramite adesione a condizioni generali o sottoscrizione di moduli. La sanzione amministrativa oscilla tra i 2.000 e i 20.000 euro e impone la pubblicazione del procedimento sia sul sito dell'Autorità che su quello dell'operatore. **L'impresa può consultare l'Autorità per un parere sulle clausole di contratto che intende proporre per evitare future sanzioni.** Solo il giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) è competente contro gli atti dell'Autorità, mentre resta prerogativa del Tribunale ordinario pronunciarsi sulla validità delle clausole applicate al consumatore. La procedura che l'Autorità intraprende nei confronti dell'impresa deve garantire il contraddittorio e le consultazioni con le associazioni di categoria, le camere di commercio e le autorità di regolazione e vigilanza interessate. (cfr articolo 5 pag. 61)

Norme per rendere efficace l'azione di classe

La norma implementa il ruolo della class action (modifica all'art 140 bis del Codice del Consumo) come strumento di tutela non solo dei diritti individuali ma anche degli interessi collettivi, e **definisce chiaramente l'oggetto dell'azione di classe: l'accertamento della responsabilità dell'impresa.** Il consumatore può agire non solo in presenza di posizioni giuridiche identiche ma anche omogenee, in riferimento a un prodotto o a un servizio. Si incentiva, inoltre, la partecipazione all'azione di classe, che può avvenire

anche tramite Posta Elettronica Certificata o Telefax. Le parti hanno novanta giorni per giungere a un accordo. (cfr articolo 6 pag. 62)

Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

Con questa norma, le **microimprese** (fino a 10 dipendenti e con fatturato non superiore ai 2 milioni di euro) **godono delle stesse tutele dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.** (cfr articolo 7 pag. 63)

Contenuto delle carte di servizio

Le informazioni minime contenute nelle **carte di servizio vengono integrate con i diritti, anche di natura risarcitoria,** che gli utenti e le imprese utenti possono esigere dai gestori del servizio. (cfr articolo 8 pag. 63)

Disposizioni sulle professioni regolamentate

Le tariffe professionali scompaiono e diventano parametri ministeriali, validi sia per i compensi ai professionisti in sede giurisdizionale che per le Casse di previdenza che riscuotevano contributi sulla base di tariffe, da adottare entro 120 giorni con decreto del Ministro vigilante.

Il cliente deve poter pattuire in forma scritta un compenso, quando affida l'incarico. Il professionista, da parte sua, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve indicare anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Insieme al compenso pattuito, vi è anche la comunicazione di un preventivo di massima che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. (cfr articolo 9 pag. 64)

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria

Si introducono alcune liberalizzazioni nel settore delle farmacie, al fine di **favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti**. In particolare, viene abbassato a 3300 abitanti il "quorum" di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia.

La popolazione eccedente, consente l'apertura di un'ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso.

Nelle Regioni, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al citato criterio e nel limite del 5% apriranno anche sedi extra ordinem nelle stazioni ferroviarie, aeroporti civili a traffico internazionale, stazioni marittime e aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri.

Aperture previste anche nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. (cfr articolo 11 pag. 65)

Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

Dal 2012 si incrementa la **pianta organica dei notai**, previste oltre 1.000 nuove sedi, con revisioni triennali e con copertura di tutti i posti disponibili.

Dal 2015 è comunque bandito un concorso annuale, che prevede la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando. È inoltre assicurato all'utenza un rapporto più diretto e immediato con il professionista. Le nuove sedi terranno conto di popolazione - almeno 7.000 abitanti - quantità degli affari, territorio, mezzi di comunicazione reddito potenziale. (cfr articolo 12 pag. 70)

Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

Con questa norma si muove un passo deciso verso il completamento della liberalizzazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, avviate con l'articolo 28 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111.

Per i soli titolari della licenza petrolifera, cade l'esclusiva di approvvigionamento dalla compagnia marchio dell'impianto, e potranno servirsi di qualsiasi rivenditore o produttore. Dal 30 giugno, infatti, i contratti avranno validità solo per il 50 per cento della fornitura pattuita o per la metà del venduto dell'anno precedente (si fa riferimento al dato maggiore). Il comma 2 coinvolge tutti i gestori, introducendo nuove forme contrattuali per l'affidamento e il rifornimento degli impianti. Pur garantendo la tutela degli investimenti fatti dalle compagnie per le strutture di vendita, si tenta di limitare l'esclusiva. Le nuove forme contrattuali, negoziate tra le associazioni di categoria, andranno depositate presso il Ministero dello Sviluppo Economico entro il 31 dicembre. In mancanza di accordo, potrà essere il Ministero stesso a provvedere. Viene inoltre consentito ai gestori, singoli o in cooperative, l'acquisto all'ingrosso dei carburanti, il riscatto degli impianti e viene programmata la definizione dei criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti. Ogni tentativo di impedire l'attuazione della norma da parte dei proprietari verrà giudicato come abuso di dipendenza economica.

L'articolo conferma e completa la possibilità, per i gestori, di vendere altri generi di prodotti (alimenti e bevande, giornali quotidiani e periodici, nonché ogni altro bene o servizio secondo la normativa relativa al bene o servizio posti in vendita), nel pieno rispetto della sicurezza stradale ed autostradale. Viene incentivato, inoltre, l'uso di metano, Gpl e biocarburanti, tramite la semplificazione, per gli enti locali, nella realizzazione di nuove reti di distribuzione dei prodotti a più basso impatto ambientale,



impianti sel-service e l'allacciamento dei nuovi impianti. Al fine di promuovere l'utilizzo di biocarburanti, viene previsto l'aumento della tolleranza fino al 15 per cento sulla massa complessiva a pieno carico dei veicoli a gas o ibridi. (cfr articolo 17 pag. 71)

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dai centri abitati

Viene ribadita l'abolizione di vincoli e limitazioni all'utilizzo di distributori automatici di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, in presenza del gestore, dei suoi dipendenti o collaboratori. È parimenti previsto che, **fuori dai centri abitati, non possano essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.** (cfr articolo 18 pag. 76)

Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico **verrà introdotto il sistema di calcolo del prezzo medio dei carburanti del lunedì, basato sui prezzi del self service.** Un altro decreto, entro sei mesi, dovrà indicare le modalità applicative della normativa prevista nel codice del consumo, volta ad imporre la pubblicizza-

zione dei prezzi al consumo dei carburanti, attraverso apposita cartellonistica posta presso il singolo punto vendita: il provvedimento sarà informato ai principi di trasparenza, semplificazione e chiarezza espositiva, anche con riferimento ai sistemi di comunicazione della scontistica sui carburanti. (cfr articolo 19 pag. 76)

Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Viene potenziato il Fondo che incentiva la chiusura degli impianti incompatibili e la riqualificazione ambientale dei luoghi a seguito della chiusura. (cfr articolo 20 pag. 77)

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

Le Regioni e le Province autonome, entro il 30 giugno del 2012, organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o **bacini territoriali ottimali e omogenei** tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, di dimensione, comunque, non inferiore a quella del territorio provinciale. Per dimensione diversa da quella provinciale, le regioni possono individuare specifici bacini territoriali motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. I comuni interessati possono presentare una proposta entro il 31 maggio 2012. Nelle gare pubbliche per gli affidamenti del servizio, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta. Disposizioni più stringenti vengono inserite anche per lo svolgimento di attività delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali che vengono assoggettate al patto di stabilità secondo regole da fissare con regolamento. (cfr articolo 25 pag. 77)

Efficienza produttiva del risarcimento diretto

L'Isvap (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e interesse collettivo) **definisce i criteri di rideterminazione dei valori dei costi del risarcimento diretto Rc-auto** (disciplinato dall'art.150 del dlgs 7/09/2005, n.209) e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra le compagnie. Questi costi sono calcolati annualmente secondo **un criterio che incentiva l'efficienza produttiva delle compagnie** e, in particolare, il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. L'Isvap stabilisce il limite alle compensazioni dovute. (cfr articolo 29 pag. 83)

Repressione delle frodi

Le imprese assicuratrici hanno l'obbligo di relazionare ogni anno all'Isvap sul numero dei sinistri per i quali sono stati svolti approfondimenti per sospetto di frode, su querele e denunce presentate all'autorità giudiziaria e delle misure adottate per contrastare le frodi.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione l'Isvap, infatti, predispone il modello della relazione che le imprese assicuratrici devono inviare ogni anno, pena sanzione amministrativa stabilita dall'Isvap. (cfr articolo 30 pag. 83)

Contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti dai veicoli a motore su strada

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, **i contrassegni Rc-auto cartacei vengono progressivamente sostituiti con documenti elettronici**, secondo le modalità definite dai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti.

Tale sistema informatico sarà in grado di dialogare con gli apparecchi per il controllo sulle targhe (analoghi a quelli usati per rilevare le infrazioni stradali) in modo da in-

crociare la loro lettura automatica con le banche dati assicurative per verificare se un certo veicolo in circolazione ha la copertura assicurativa obbligatoria.

La piena realizzazione del processo di dematerializzazione è fissata entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Con i dati messi a disposizione dalle varie motorizzazioni, il Ministero infrastrutture e trasporti stila una "lista dei non assicurati".

Successivamente il Ministero informerà i proprietari non in regola circa le conseguenze previste a loro carico, dando 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione.

Trascorsi i 15 giorni, chi si è messo in regola e non ha ancora il contrassegno (può capitare con le compagnie online o telefoniche) o risulta non ancora nella lista dei non assicurati può esibire la ricevuta di pagamento per evitare ogni sanzione. (cfr articolo 31 pag. 84)

Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

Il comma 1 incide sulle c.d. "frodi assuntive" quelle in fase di stipula della polizza, come ad esempio il caso di chi assicura il veicolo già danneggiato e poi simula che il sinistro sia avvenuto durante la validità della polizza, oppure si fa indennizzare il finto furto di un mezzo ridotto rottame come se fosse in perfette condizioni.

Ora le compagnie possono chiedere prima della stipula del contratto, se il cliente vuol far sottoporre a ispezione il veicolo. Se il cliente acconsente, ha diritto a uno sconto. Sono previsti sconti più significativi ai nuovi assicurati che installano sul proprio veicolo la **scatola nera**, senza il pagamento di costi aggiuntivi anche per gestione ed eventuale rimozione. Il dispositivo registra l'attività della propria auto, consentendo così di controllare lo stile di guida e di ricostruire meglio gli incidenti, limitando le truffe.

Si introduce inoltre l'attestato di rischio telematico che deve contenere anche il tipo di danno (a persone o a cose) liquidato.



L'impresa potrà acquisire l'attestato di rischio direttamente dalle banche dati ufficiali, pertanto non sarà più necessario presentarlo alla nuova compagnia con cui s'intende assicurare il proprio veicolo (questo eviterebbe gli attestati contraffatti).

Per un'efficace azione di contrasto ai comportamenti fraudolenti nella fase di liquidazione dei sinistri, le imprese di assicurazione sono obbligate ad aggiornare le banche dati: sinistri, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Viene, inoltre, escluso il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità non accertabile visivamente o strumentalmente.

Per quanto riguarda la fase successiva al sinistro con soli danni alle cose, viene introdotto un periodo minimo obbligatorio di almeno 2 giorni non festivi per tenere il veicolo danneggiato a disposizione dell'impresa assicuratrice per la perizia. Solo dopo si può procedere alla riparazione: chi non mette a disposizione il veicolo o lo ripara prima, riceve il risarcimento, solo se presenta la fattura. Se non si vuole riparare il veicolo si ha comunque diritto al risarcimento. [cfr articolo 32 pag. 86]

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti

È previsto un **inasprimento delle sanzioni per i professionisti del settore medico** che attestano falsi stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi l'obbligo

del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici. Le restrizioni sono estese anche ai periti assicurativi. [cfr articolo 33 pag. 89]

Obbligo di confronto della tariffe rc-auto

Per favorire maggiore concorrenzialità e trasparenza a beneficio degli assicurati, si introduce l'obbligo per l'assicuratore di sottoporre al cliente i **preventivi rc-auto di almeno altre 3 imprese assicurative concorrenti**, non riconducibili al medesimo gruppo. [cfr articolo 34 pag. 89]

Regolazione indipendente in materia di trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità è istituita l'**Autorità di regolazione dei trasporti**, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. **L'Autorità avvierà la propria attività dopo l'adozione dei regolamenti su organizzazione e funzionamento, ai sensi alla legge n. 481 del 1995.** L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e in particolare, incentivando la concorrenza, garantisce efficienza delle gestioni e contenimento dei costi per utenti imprese e consumatori. Inoltre, l'Autorità definisce condizioni di accesso eque alle infrastrutture (aeroportuali, ferroviarie, portuali, autostradali) stabilendo anche le condizioni minime di qualità dei servizi con oneri a carico del pubblico e i diritti risarcitori degli utenti.

Nel principio della salvaguardia degli interessi economici delle imprese, l'Autorità individua i criteri per fissare tariffe, canoni e pedaggi.

Riguardo al servizio dei taxi, l'Autorità verifica la corrispondenza dei livelli di offerta, tariffe e qualità, a seconda dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e

proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e Regioni, previo preventivo parere dell'Autorità, adeguano il **servizio dei taxi**, per:

- *incrementare* il numero delle licenze, se ritenuto necessario, anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità, nel confronto con altre realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate e oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali.

L'assegnazione di nuove licenze avviene con concorsi straordinari per il rilascio gratuito o oneroso di nuovi titoli, in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga se manca la programmazione numerica o non è ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato.

In caso di titolo oneroso per il rilascio di nuove licenze (da assegnare ai titolari dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) viene fissato il relativo importo e individuato, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso andranno a compensare gli attuali titolari;

- *concedere* ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni, una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio, sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi collettivo;
- *consentire* una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio, sia nella fissazione delle tariffe, anche con prezzi



predeterminati dal comune per percorsi stabiliti, garantendo la loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori.

- *migliorare* la qualità di offerta del servizio, ampliando la formazione professionale degli operatori su sicurezza stradale, conoscenza delle lingue e normativa fiscale. Favorire, inoltre, gli investimenti in tecnologie anche per ottimizzare l'organizzazione ambientale del servizio e adottare la carta dei servizi a livello regionale. (cfr articolo 36 pag. 90)

Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore

Le edicole possono vendere qualsiasi altro prodotto secondo la vigente normativa. In più gli **edicolanti potranno praticare sconti sulla merce venduta** e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

Inoltre, è individuata come pratica commerciale sleale l'ingiustificata mancata fornitura, per eccesso o difetto, rispetto alla domanda del distributore.

L'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è libera, in qualunque forma attuata. (cfr articolo 39 pag. 96) ■



DL SEMPLIFICAITALIA N.5/2012

Le semplificazioni

Il decreto diventa legge

Il decreto 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 - s.o. 69, ed è entrato in vigore dallo scorso 7 aprile.

Si tratta del cosiddetto piano "Semplifica Italia", che contiene una serie di interventi volti, da un lato, a ridurre il peso degli oneri burocratici per cittadini e aziende e dall'altro, a far risparmiare la Pubblica Amministrazione portando molte attività in modalità telematica, con l'intento di dire addio ai certificati cartacei.

Semplificare procedimenti amministrativi, velocizzare i processi e rivitalizzare alcune misure già adottate sono i tre assi portanti del provvedimento per portare beneficio a imprese e cittadini, oltre al risparmio di risorse sia umane che finanziarie alla PA.

Il provvedimento prevede una revisione dei servizi che serve anche a ridurre i costi della burocrazia amministrativa, tra i più alti in Europa.

Per le imprese, inoltre, le norme riguardano, soprattutto agevolazioni per chi intende costituire una attività imprenditoriale: si riduce, infatti radicalmente il numero dei controlli e verifiche per costituire una impresa. Viene potenziata la rete di banche dati, per mettere a disposizione all'imprenditore le informazioni utili per la sua attività, accedendo direttamente ai siti comunali degli sportelli unici.

Di seguito, sono illustrate le principali semplificazioni introdotte dal provvedimento.

Per le imprese:

Procedure più snelle per l'esercizio di attività economiche

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali (art. 12)

La norma prevede che le Regioni, le Camere di Commercio, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni di categoria interessate, **comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228**, tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, possono stipulare convenzioni per attivare, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio.

Sulla base di tale sperimentazione il Governo adotterà, entro il 2012, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, **compresa quella agricola**, secondo alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali si evidenziano:

► semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche



mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;

- attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili mediante i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, **Agenzie per le imprese** e Portale nazionale impresa in un giorno, al fine di conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
- individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;
- **definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.**

Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asse-

verazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (segnalazione certificata di inizio di attività), si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di

estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle indicate disposizioni i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati.

Leggi di pubblica sicurezza

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [art. 13]

Sono apportate una serie di modificazioni ad alcuni articoli del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), con le quali vengono eliminate alcune autorizzazioni obsolete di pubblica sicurezza e alleggeriti adempimenti eccessivamente onerosi.

In particolare, con le modifiche introdotte all'articolo 115, in caso di apertura o conduzione di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, nonché per l'esercizio del mestiere di sensale o di intramettitore, l'obbligo della licenza del Questore viene sostituito con l'obbligo della comunicazione allo stesso.



Le autorizzazioni di polizia avranno una durata triennale con decorrenza dal giorno del rilascio e non più annuale.

Anche per chi intende promuovere una manifestazione sportiva con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, basterà dare avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno 3 giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Vendita diretta

Esercizio dell'attività di vendita diretta (art. 27)

Per garantire una sempre più ampia liberalizzazione delle attività imprenditoriali, la nuova norma semplifica gli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli **imprenditori agricoli in forma itinerante**. In particolare, l'imprenditore agricolo potrà iniziare l'attività contestualmente all'invio della comunicazione al comune dove ha sede l'azienda di produzione.



Attività di autoriparazione

Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione (art. 39)

Viene **abrogata la lettera c), del comma 1, dell'articolo 7**, della legge 5.2.1992, n. 122, che disciplina l'attività di autoriparazione ed eliminato il requisito dell'idoneità fisica.

Imprese di panificazione

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva (art. 40)

Viene soppresso il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che subordinava l'esercizio dell'attività di panificazione, autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, alle disposizioni degli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di orari di vendita, disponendo di fatto l'eliminazione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva.

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (art. 41)

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate e senza il possesso dei requisiti **professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71** del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ■

MEDIA E MINORI

Il ruolo delle istituzioni per la tutela dei bambini

di Elisa Manna*

l'attività del Ministero

È tipico di questa fase un curioso avvistamento tra politiche emergenziali (*"se non vogliamo finire come la Grecia"*) e richiami a politiche di investimento di più lunga gittata (la ricerca, l'istruzione, l'innovazione, ...).

Di fronte a questo inquietante gorgo, può sembrare fuori luogo richiamare l'attenzione su un aspetto, solo apparentemente marginale, che riguarda il modo in cui i nostri figli passano il tempo libero. Eppure, per assurdo che possa sembrare, l'idea che stare attenti (istituzioni e semplici cittadini) ai contenuti audiovisivi che riempiono le giornate dei ragazzi è un modo per preparare lo sviluppo del futuro, si presenta meno paradossale di quanto all'apparenza possa sembrare.

Anzi, se oggi ci troviamo di fronte ad un Paese arretrato su tanti fronti lo si deve anche al fatto (non solo, ma anche) che negli ultimi trent'anni i nostri ragazzi sono cresciuti sotto l'influenza nefasta di trasmissioni che hanno insegnato loro il pettegolezzo vuoto, la superficialità, la fisicità come unico linguaggio e unica risorsa. Un Paese che ha visto crescere in senso etimologico "l'ignoranza", piuttosto che la curiosità intellettuale e il gusto della sfida e dell'intraprendenza personale nel rispetto civico dei



diritti altrui. La questione del rapporto tra media e minori non va posta esclusivamente in termini di tutela dei più piccoli da contenuti esplicitamente violenti o pornografici: esiste una violenza sottile che può essere veicolata dall'esaltazione della prevaricazione e della legge del più forte. Insomma esistono nuovi e più sommersi rischi antropologici che purtroppo contaminano la crescita, per altri versi positiva e moderniz-

zante, dei nuovi media.

Il ruolo delle istituzioni

In questo contesto si colloca l'azione regolatrice dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, quella di **moral suasion** del Comitato Media e minori, quella consultiva del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (Cncu), l'azione di sensibilizzazione delle Associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dei media, e l'impegno di genitori e insegnanti. Chi scrive ha avuto l'onore e l'onore di essere direttore scientifico dell'equipe di ricercatori Censis che ha lavorato al Libro Bianco Media e Minori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: un testo che meriterebbe di diventare patrimonio conoscitivo collettivo, anche per l'apporto di molte professionalità, oltre che del Censis, della stessa Autorità Garante delle Comunicazioni.

* Resp. Politiche Culturali Censis - V. Presidente Comitato Media e Minori



In Europa si stanno cercando nuove strade di tutela perché l'esplosione e la convergenza dei media rende superate tutte le forme tradizionali (come la cosiddetta "fascia protetta")

Ebbene, quell'esperienza ci insegna molte cose, e su alcune vale la pena soffermarsi brevemente in questo articolo:

- 1. l'attenzione all'impatto culturale dei media è, nei paesi avanzati, molto più sistematica e seria** di quanto gli sporadici allarmismi italiani fanno immaginare;
- 2. il collegamento tra mondo delle istituzioni e mondo della ricerca è molto più fattuale ed operativo;** ad esempio, se gli scienziati sociali dicono che la violenza nei media effettivamente produce un aumento dell'aggressività sociale a breve e medio termine si fa un tentativo (il Violence Chip) per filtrare tecnologicamente la quantità abnorme di violenza nei media. Ma se poi si verifica, sempre attraverso la ricerca, che questo strumento non funziona si cercano nuove strade, si cerca di orientarsi in altro modo. Insomma le scelte di regolazione "si nutrono" dell'apporto conoscitivo della ricerca scientifica;
- 3. in tutti i Paesi si stanno cercando nuove strade di tutela** perché l'esplosione e la convergenza dei media rende superate tutte le forme tradizionali (come la cosiddetta "fascia protetta").

La stessa Unione Europea, che recentemente aveva allertato l'Italia sull'avvio di un procedimento d'infrazione a causa del recepimento della Direttiva Europea sui contenuti audiovisivi in maniera troppo "lasca" da parte del nostro Paese nel cosiddetto "Decreto Romani", sta in questa fase lavorando ad una nuova Risoluzione su media e minori, proprio a causa della velocissima evoluzione della materia.

Il Comitato Tv e Minori

Per la verità in Italia, con l'istituzione nel 2002 presso l'allora Ministero delle Comunicazioni del Comitato TV e Minori, eravamo partiti con impegno e il Comitato, con la presidenza dell'indimenticato Emilio Rossi, era riuscito a crescere velocemente nella stima di larghe fasce di opinione pubblica e del mondo istituzionale. Azione poi continuata sotto la presidenza di Franco Mugerli, con la costanza e la determinazione di tutte le componenti: i rappresentanti delle istituzioni, degli utenti, delle emittenti. In questa fase, nel nostro Paese, la difficile azione del Comitato media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico è in attesa della nuove nomine di una parte del Comitato (tra cui il Presidente). Questa empassa rischia di disperdere il prezioso patrimonio di rapporti e feedback che il Comitato aveva intrecciato con associazioni di genitori, insegnanti, utenti di media che vengono a trovarsi ora senza interlocutore istituzionale. Ci si augura che si proceda velocemente, anche se la fine del mandato dei Commissari e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni non può che congelare ulteriormente la nomina del rappresentante dell'Autorità presso il Comitato media e Minori. Serve attrezzarsi per riattivare i processi e gli impegni appena sarà possibile. Perché davvero la partita in gioco è troppo importante: non si sta parlando del rischio di un incubo infantile passeggiare per la scena paurosa vista in Tv come negli anni sessanta (che pure meriterebbe attenzione), si sta parlando della visione del mondo, della cultura e dei valori dei cittadini di un futuro prossimo, che faremo in tempo a sperimentare. ■

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Operazione trasparenza

di Antonella Ciaramella

l'attività del Ministero

Nel 2012 riprende a pieno ritmo l'attività del Gruppo di Lavoro (GdL) che, all'interno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu), si occupa di **"Trasparenza della Pubblica Amministrazione"** e del quale fanno parte esperti in materia designati dalle associazioni dei consumatori.

A fronte del lavoro quasi pionieristico che il GdL ha svolto nel primo anno di attuazione del D.lgs 150/2009, il nuovo anno si è aperto con la prosecuzione del confronto avviato con le amministrazioni che avevano già sottoposto ad approvazione i propri programmi per l'integrità e la trasparenza, al fine di consentire al Cncu di valutarne l'aggiornamento e l'implementazione. Nella prima riunione, tenutasi ad aprile, sono stati licenziati 3 Programmi di aggiornamento e altri sono stati esaminati nella riunione di maggio.

Il primo anno del Gruppo di Lavoro

Nel 2011 il GdL "trasparenza della P.A." si è riunito **8 volte** con l'obiettivo di discutere e valutare l'idoneità dei Programmi triennali per l'integrità e la trasparenza che ogni P.A. era tenuta ad adottare entro il 31 dicembre 2011, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza ai cittadini e lo sviluppo della cultura dell'integrità all'interno dei pubblici uffici.

Nel primo anno il GdL ha espresso ben 28 pareri rispondendo a tutti gli organismi - tra Ministeri, Università, Enti di ricerca, Parchi Nazionali, Istituti di previdenza, ecc. - che avevano interpellato il Cncu, così come previsto dall'articolo 11 del D.Lgs.vo 150/2009 e dalla successiva delibera 105/2010

della Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle Amministrazioni pubbliche) in base alla quale, appunto, le associazioni dei consumatori sono contemplate tra gli organismi a cui la P.A. deve richiedere il parere prima dell'adozione del relativo Programma.

Il GdL del Cncu si è espresso con **pareri in gran parte positivi**, ma, in alcuni casi, solo dopo aver presentato una serie di osservazioni e richiesto la revisione e/o l'integrazione del documento in esame. Il metodo di lavoro adottato, basato su audizioni dirette delle amministrazioni proponenti, ha consentito di instaurare **un confronto proficuo ed efficace con le singole amministrazioni**, tanto è vero che queste ultime hanno richiesto anche la designazione di un rappresentante del Cncu alle giornate della trasparenza previste per legge.

Obiettivi futuri

Il GdL, così come si era riproposto, ha organizzato il lavoro dei prossimi mesi in modo da **monitorare anche la reale applicazione dei Programmi valutati ed approvati**, facendo attenzione a quei settori che hanno un maggiore impatto sui consumatori/utenti, come nel caso dei principali Ministeri e degli Istituti di Previdenza. Allo stesso tempo, si è constatato che un'organizzazione improntata alla collaborazione ed il confronto diretto con le amministrazioni interessate, nonché con la Civit, comincia a dare buoni risultati. Infatti, a seguito del report inviato dal Cncu al presidente della Civit, tutte le pubbliche amministrazioni inadempienti (ossia che avevano omissso di richiedere il parere al Cncu) sono state sollecitate



a regolarizzare la procedura di adozione del piano della trasparenza; fa da esempio il fatto che alcuni dei Ministeri inadempienti nel 2011 hanno già contattato il Cncu per pianificare le audi-



zioni, in particolare il Ministero dell'Interno, il cui programma è stato esaminato nella riunione di maggio del Gdl.

Altro passo, che lascia intendere di aver imboccato la strada giusta, è rappresentato dalla più recente delibera Civit n. 2/2012, entrata in vigore a gennaio. La delibera, che ha ad oggetto le *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*, esplicita ancor più chiaramente che il concetto di trasparenza ed integrità non va interpretato come mero adempimento burocratico, bensì come sviluppo di una nuova cultura. A questa le amministrazioni debbono improntarsi, adottando azioni concrete di miglioramento, con il pieno coinvolgimento degli utenti e dei loro rappresentanti, raccogliendo da loro suggerimenti e concordando azioni di cooperazione, nell'ambito delle quali è data ampia flessibilità di manovra per meglio andare incontro alle reali esigenze e specificità di ciascuna amministrazione.

È chiaro come una tale impostazione agevoli e favorisca il lavoro di monitoraggio che il Cncu si è prefissato di portare avanti, assumendo quale obiettivo non già quello di interpretare un ruolo "di certificazione" dei Programmi per la trasparenza, ma di coadiutore nel più ampio processo di miglioramento dell'accessibilità, dell'utilità ed dell'efficacia delle informazioni fornite dalla PA al cittadino.

Il citato report inviato dal Cncu alla Civit conteneva, inoltre, anche un focus sui programmi locali che sono stati rinviati ai Presidenti delle regioni competenti.

A tal proposito, in accordo con l'Assessore della regione Marche Antonio Canzian, nella qualità di Presidente della Commissione attività produttive delle regioni e province auto-

nome, e anche sulla base delle valutazioni in merito espresse dalla Commissione affari istituzionali, il Cncu ha assunto l'orientamento di pronunciarsi esclusivamente sui programmi per la trasparenza adottati da amministrazioni centrali ed enti nazionali. Infatti, a regime, la disciplina dei programmi per la trasparenza di regioni, enti locali ed altri enti sub regionali sarà di competenza esclusiva delle Regioni (ritenendo più appropriato in questi casi un parere espresso dalle istanze locali di tutela dei consumatori, e cioè dai Cruc - Comitato regionale utenti e consumatori, se costituiti, o dalle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale). Nel trasmettere tali richieste agli uffici di Presidenza della Regione o Provincia autonoma competente, affinché gli stessi individuino autonomamente il seguito da dare alla richiesta (ad oggi 23 Comuni, 1 Provincia e 8 ACI provinciali), il Cncu non intende rinunciare al proprio ruolo di monitoraggio in tema di trasparenza nel suo complesso, e, su mandato delle 18 associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha chiesto conto di quanto sia stato finora portato a termine, inviando specifica richiesta all'assessore Canzian. Anche su questo fronte, la risposta non ha tardato ad arrivare e la comunicazione ricevuta dalla Conferenza delle Regioni e Provincie autonome, con la quale si chiede un confronto all'interno della Commissione del Cncu, lascia presupporre che la metodologia di lavoro adottata dal Gdl Trasparenza sia già un punto di riferimento e un modello da seguire. ■



COMMISSIONE EUROPEA

Programma d'azione per la politica dei Consumatori 2014-2020

di Francesco Piccarreta

consumatori

Il programma 2014-2020

Il nuovo programma per la tutela dei consumatori sostiene l'obiettivo generale della futura politica dei consumatori, che pone il consumatore informato al centro del mercato unico. La politica europea dei consumatori appoggia e integra le politiche nazionali, contribuendo a garantire che i cittadini dell'Ue possano cogliere tutti i vantaggi del mercato unico e che in tale contesto la loro sicurezza e i loro interessi economici siano debitamente tutelati. Lo sfruttamento della straordinaria forza economica della spesa dei consumatori (che rappresenta il 56% del PIL dell'UE) darà un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo dell'Ue di fare ripartire la crescita.

Il "pacchetto" delle proposte

Le iniziative perseguiranno i seguenti quattro obiettivi specifici:

- **sicurezza:** rafforzamento e miglioramento della **sicurezza dei prodotti** mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE;
- **informazione e educazione:** miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei **consumatori** e loro sensibiliz-

zazione sui propri diritti, sviluppo di una base di informazioni per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori;

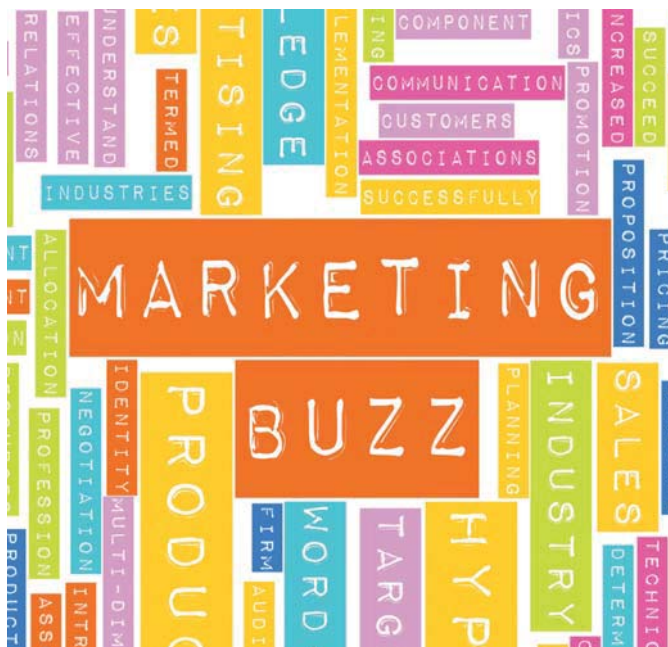
- **diritti e mezzi di ricorso:** rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la **risoluzione alternativa delle controversie**;
- **rispetto della legislazione:** promozione della **tutela dei diritti dei consumatori** mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Tali obiettivi sostengono gli scopi prefissati per la strategia Europa 2020 per quanto concerne la crescita e la competitività. Essi integreranno tematiche specifiche di Europa 2020, quali Agenda digitale (garanzia che la digitalizzazione comporti effettivamente un accresciuto benessere per i consumatori), crescita sostenibile (adozione di modelli di consumo più sostenibili), inclusione sociale (considerazione della situazione specifica dei consumatori vulnerabili e delle necessità di una popolazione

Con la Comunicazione *Un bilancio per la strategia Europa 2020* del 29 giugno 2011 la Commissione ha assegnato 175 milioni di euro al **Programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020** (http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/proposal_consumer_programme_2014-2020_it.pdf). In tale contesto, la **Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione del programma "Salute per la crescita"**, terzo programma pluriennale d'azione dell'Ue in materia di salute per il periodo 2014-2020, è finalizzata all'istituzione di un programma per la tutela dei consumatori che fa seguito al programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori relativo al periodo 2007- 2013.



Crescita e competitività:
il nuovo programma
europeo per la tutela
dei consumatori pone
il cittadino informato
al centro del mercato unico



I tempi di adozione

La proposta di regolamento è attualmente in corso di negoziato al Consiglio. La Presidenza ha esaurito le discussioni sul testo lasciando in sospeso i profili finanziari, in attesa della conclusione del negoziato sul bilancio Ue e della conseguente definizione della dotazione finanziaria per ciascun programma settoriale. Le discussioni in Consiglio hanno evidenziato un sostegno generale agli obiettivi della proposta. Sono emerse alcune questioni rilevanti che saranno riesaminate anche alla luce delle posizioni che esprimerà il Parlamento europeo: l'impatto della forma giuridica (in precedenza il programma è sempre stato disciplinato tramite direttiva); la coerenza con l'Agenda dei Consumatori e la *governance* complessiva delle azioni previste; la tutela dei consumatori vulnerabili, tenuto conto dell'impatto della crisi economico-finanziaria sul potere d'acquisto. La delegazione italiana, oltre a condividere il sostegno generale al programma, ha sostenuto le richieste volte al rafforzamento delle misure di tutela dei consumatori vulnerabili.

in via di invecchiamento), regolamentazione intelligente (monitoraggio dei mercati al consumo per contribuire all'elaborazione di regolamentazioni mirate e intelligenti).

Gli obiettivi del programma, oltre ad assicurare continuità rispetto all'attuale esercizio programmatico, orienteranno le finalità strategiche dell'Agenda dei Consumatori, così come già anticipato dal Commissario europeo per i Consumatori John Dalli. Tale Agenda - di recente adottata - si preannuncia come un'iniziativa di ampio respiro e impegnerà oltre a John Dalli, anche due Vice Presidenti della Commissione: Viviane Reding, responsabile per giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza; e Joachim Almunia, responsabile per la concorrenza.

La Presidenza danese ha raggiunto un accordo politico sulla base di un approccio generale parziale in occasione della riunione del Consiglio Competitività del 30-31 maggio 2012. ■



UNIONE EUROPEA

La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

di Francesco Piccarreta

consumatori

L'obiettivo delle proposte

Le proposte normative intendono migliorare il funzionamento del Mercato unico al dettaglio, compreso il mercato al dettaglio digitale, ed assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori attraverso la garanzia dell'accesso a una risoluzione rapida, economica ed efficace delle controversie connesse all'acquisto di beni e alla fornitura di servizi.

La Direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (direttiva ADR) mira, infatti, a garantire l'esistenza in tutti gli Stati membri dell'Unione europea di organismi extragiudiziali di alta qualità competenti per qualsivoglia controversia contrattuale tra consumatori e professionisti, a prescindere dalla natura dei beni e dei servizi acquistati, dalla modalità dell'acquisto (online o offline) e dal fatto che il contenzioso riguardi una transazione nazionale o transnazionale.

La piattaforma online

Il Regolamento sulla risoluzione online dei contenziosi si propone, poi, di istituire una piattaforma online (piattaforma ODR - online dispute resolution) che fornirà a consumatori e imprese una sorta di sportello

unico cui rivolgersi in caso di controversie nell'ambito di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico.

L'Atto per il Mercato unico individua la legislazione concernente la risoluzione alternativa delle controversie come una delle dodici leve strategiche per stimolare la crescita e rilanciare il Mercato unico, in particolare il mercato digitale. Sostegno politico a tale strategia è stato annunciato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La priorità strategica del futuro sistema ADR/ODR è stata riconosciuta, oltre che dall'Atto per il Mercato Unico, anche dal Consiglio europeo. In occasione della riunione informale del 30 gennaio 2012 i Capi di Stato e di Governo hanno chiesto agli Stati membri e al Parlamento di raggiungere un accordo entro il semestre.

I tempi dell'accordo

La Presidenza danese ha inserito il negoziato sul pacchetto legislativo ADR/ODR tra le sue priorità e, alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di gennaio, ha intensificato gli sforzi per perseguire un accordo entro il semestre. La Presidenza ha raggiunto un accordo sulla base di un approc-

Il 29 novembre 2011 la Commissione europea ha presentato una **Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori** (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/directive_adr_it.pdf), recante modifica del Regolamento (CE) n. 2006/2004 e della Direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), di cui al documento COM(2011) 793 ed una **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla risoluzione delle controversie online dei consumatori** (regolamento sull'ODR per i consumatori http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/odr_regulation_it.pdf), di cui al COM(2011) 794.

Esse sono accompagnate da una Comunicazione sulla risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico, COM(2011) 791.



“conciliazioni paritetiche”.

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti segue attivamente gli sviluppi del negoziato ed ha avviato un confronto costruttivo con la delegazione italiana attraverso il Gruppo di lavoro per la Conciliazione e l'Accesso alla Giustizia.

Il Parlamento europeo ha avviato di recente le discussioni sul pacchetto legislativo. Sono stati nominati due relatori: per la

cio generale, in occasione della riunione del Consiglio Competitività del 30-31 maggio 2012.

Le discussioni in Consiglio, già avviate nel dicembre 2011 sotto Presidenza polacca, hanno consentito di evidenziare alcune questioni rilevanti:

- il campo di applicazione, ritenuto troppo ampio da numerose delegazioni;
- gli obblighi di informazioni a carico dei professionisti, ritenuti troppo onerosi da parte di quasi tutte le delegazioni;
- i principi di qualità ed efficienza degli organismi ADR, per i quali si sta operando per un chiarimento delle relative disposizioni;
- gli oneri a carico degli Stati membri per quanto concerne le azioni di certificazione, notifica e monitoraggio degli organismi ADR conformi;
- la sostenibilità della piattaforma ODR, per la quale è stato costituito uno specifico Gruppo di esperti incaricato di assicurarne la compatibilità con i sistemi nazionali esistenti.

La delegazione italiana ha espresso pieno sostegno agli obiettivi della proposta. Tra le questioni sulle quali si stanno difendendo in particolare gli interessi italiani si richiamano le disposizioni concernenti le cd.

proposta di Direttiva è stato nominato relatore l'On. Louis Grech (Malta - Socialisti & Democratici), mentre per la proposta di Regolamento è stata nominata relatrice l'On. Roza Grafin von Thun (Polonia - Partito Popolare Europeo). Il 29 febbraio 2012 si è tenuta presso il Parlamento una prima audizione pubblica che ha consentito di raccogliere commenti da parte delle parti interessate ed orientamenti preliminari da parte dei relatori: in particolare è emerso da parte dell'On. Thun l'interesse ad ampliare il campo di applicazione della proposta di Regolamento - attualmente limitato ai soli casi transfrontalieri - al fine di coprire anche i casi nazionali. L'On. Thun ha auspicato la possibilità di realizzare uno studio di impatto specifico in materia. Il calendario dei lavori parlamentari potrebbe avere pertanto un certo ritardo. Il Presidente della commissione per il mercato interno e i consumatori (IMCO), referente in materia, ha già preannunciato un probabile rinvio del voto in commissione al mese di luglio 2012.

I prevedibili ritardi nel programma di lavoro del Parlamento potrebbero mettere a serio rischio le ambizioni della Presidenza danese e rinviare alla prossima Presidenza cipriota le prospettive di un accordo politico. ■

UNIONE EUROPEA

Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

di Gianfranco Nitti

consumatori

Regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Le autorità degli Stati membri competenti per l'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori cooperano per elevare i livelli di tutela di sicurezza per gli acquisti transfrontalieri. Questo compito consiste nel lavorare insieme, a stretto contatto, per bloccare le violazioni del diritto dei consumatori attraverso esercitazioni congiunte di controllo. Esso comporta anche lo sviluppo di competenze e la condivisione di esperienze.

Il rapporto della Commissione europea

Le modalità in cui viene svolta questa attività nell'interesse dei consumatori è oggetto di una relazione recente dalla Commissione europea. Tale relazione biennale, sull'applicazione del regolamento CPC (consumer protection cooperation), si riferisce agli anni 2009 e 2010. Si concentra in particolare sulle operazioni della rete CPC, istituita nel dicembre 2006, e combina i pareri degli Stati membri con l'esperienza della Commissione nel monitoraggio della rete stessa.

Dalla relazione si evince che la rete CPC ha consolidato le proprie attività ed ha guadagnato in efficienza. Questo risulta dal crescente successo degli esercizi annuali degli sweeps (indagini a tappeto, cioè controlli simultanei di siti web in un determinato settore da parte delle autorità CPC, seguiti da attività di esecuzione per garantire la conformità con i requisiti di legge), dalla diminuzione del tempo medio del trattamento dei casi e dal numero crescente di casi coordinati di esecuzione (ov-

vero casi che coinvolgono diverse autorità per fermare le pratiche effettuate da uno stesso commerciante rilevate in diversi paesi).

Il rapporto evidenzia anche alcune lacune che devono essere affrontate affinché la rete CPC possa raggiungere il suo pieno potenziale.

Queste riguardano principalmente il modo in cui le autorità hanno applicato i meccanismi di cooperazione e anche questioni più orizzontali, quali la necessità di continuare a lavorare verso una comprensione condivisa delle norme comunitarie sui consumatori e la mancanza di visibilità della rete.

Il Rapporto biennale puntualizza inoltre le modalità con cui la Commissione europea intende collaborare con gli Stati membri per affrontare le problematiche individuate. Questo testo è una pietra miliare nel quadro della valutazione approfondita che la Commissione sta svolgendo sui meccanismi di cooperazione del Regolamento CPC e in base al quale dovrà riferire entro la fine del 2014. ■

Per saperne di più

Per maggiori informazioni sul rapporto biennale e quelli nazionali visionare i seguenti indirizzi internet:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm
(per i rapporti degli stati membri)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R2006:20111007:IT:PDF>

(per la versione consolidata del Regolamento)



UNIONE EUROPEA

Nuove proposte a garanzia dei consumatori

di Gianfranco Nitti

I consumatori e l'Europa

Due importanti conferenze sono state organizzate in Danimarca dalla Presidenza in materia di tutela dei consumatori: una conferenza sul ruolo della concorrenza e del comportamento dei consumatori, e la **14ª Giornata Europea dei Consumatori**, su *"Consumo sostenibile in un momento di crisi"*.

Nella prima si è discusso su come i consumatori possano influenzare la concorrenza sui mercati, come superare le barriere alla concorrenza e come l'applicazione delle regole della concorrenza possano essere rafforzate. Il ministro danese per lo sviluppo **Ole Sohn** ha evidenziato come la concorrenza e la politica per i consumatori siano strettamente interconnesse. La concorrenza è ostacolata quando i consumatori non sono sicuri o in dubbio sui loro diritti nel commercio transfrontaliero. Si è dichiarato quindi molto soddisfatto che la Commissione abbia presentato una proposta sulla risoluzione alternativa delle controversie online.

La seconda conferenza si è incentrata sul consumo sostenibile, consumo che implica l'uso di beni e servizi che rispondano ai bisogni basilari e apportino una migliore qualità di vita, senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future. La crisi finanziaria ha sviluppato una nuova attenzione su modelli di consumo sostenibili e nuove modalità di acquisto. I consumatori devono quindi essere meglio protetti e meglio informati in quanto costituiscono la forza trainante di innovazione e crescita, chiedendo valore, qualità e servizio.

Per un consumo sostenibile

L'attuale sistema europeo di produzione e

consumo è considerato come ecologicamente insostenibile, soprattutto nella sua dipendenza energetica, e per il suo impatto sul clima globale e sulla biodiversità. Se tutti nel mondo vivessero secondo lo stile di vita europeo, avremmo bisogno di oltre 2,5 pianeti come la Terra. Ecco perché è necessario un dialogo che coinvolga istituzioni europee, governi nazionali e locali, e tutte le parti sociali, e che si colleghi necessariamente all'azione.

In Europa, la crescita dei consumi supera gli eventuali incrementi di tecnologie avanzate e le maggiori pressioni ambientali, derivanti dal consumo, sono legate al ciclo di vita del cibo, alloggio e mobilità.

Secondo **Rasmus Kjeldahl**, direttore esecutivo del Consiglio dei consumatori danese, la scelta del consumatore per prodotti e servizi sostenibili è molto più costosa laddove il consumo sostenibile dovrebbe essere la scelta più semplice.

Il consumo sostenibile, quindi, deve essere considerato come un'opportunità per incrementare nuovi modelli economici, pur preservando l'ambiente e le nostre risorse. L'Ue sta già sperimentando alcune tendenze che portano ad uno spostamento verso la sostenibilità. *"Le iniziative politiche recenti e le prossime riforme legislative aiuteranno i consumatori a diventare protagonisti di spicco in una economia europea sostenibile. In particolare, si dovrebbe garantire l'attuazione di livelli adeguati delle informazioni che possano guidare le scelte dei consumatori"*, ha concluso **Malcolm Harbour**, presidente del Comitato Mercato Interno e per la Protezione dei Consumatori (IMCO) nel Parlamento europeo. ■



CODICE DEL CONSUMO

Class action il nuovo 140 bis

di Umberto Troiani

consumatori

La class action consente la trattazione in un unico procedimento di più domande di risarcimento, connesse a uno stesso illecito lesivo, da parte di una pluralità di soggetti, in linea con gli obiettivi di economia processuale e uniformità dei giudicati. Tale istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 140 bis del Codice del consumo, nell'ultima fase delle cosiddette "lenzuolate". Ma dubbi e perplessità sorti sulle possibili difficoltà applicative hanno dato luogo a un duplice differimento dell'entrata in vigore della norma: al 1° gennaio 2009 (articolo 36 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008) e successivamente al 1° luglio 2009 (articolo 19 del D.L. 207/2008 convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14). Una ulteriore proroga al 1° gennaio 2010 è stata disposta dal decreto-legge 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009). Una prima riforma dell'art. 140-bis del Codice del consumo si è avuta con l'articolo 49 della **legge n. 99/2009** (cd. Legge Sviluppo).

La class action prima delle modifiche

In base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012, le caratteristiche dell'azione di classe possono così riassumersi:

- obiettivo dell'azione è la tutela dei diritti di una **pluralità di consumatori** e utenti che **versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica**, nel caso di richieste risarcitorie o restitutorie in conseguenza della violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto nei confronti del produttore, a prescindere dal-

l'esistenza di un rapporto contrattuale, o da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette;

- legittimati ad **agire in giudizio sono i singoli consumatori**, anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino. È possibile per altri consumatori aderire all'azione di classe; l'adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale;
- il procedimento si articola in due fasi, la prima relativa alla **pronuncia sull'ammissibilità dell'azione** di classe; la seconda finalizzata alla **decisione** nel merito;
- in caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la **sentenza di condanna alla liquidazione**, con valutazione equitativa (ex art. 1226 cod. civ.), delle somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo;
- è fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva;
- ai sensi, dell'art. 49, comma 2, della legge n. 99/2009 l'esercizio dell'azione è ammesso per gli **illeciti compiuti dopo il 15 agosto 2009**, data di entrata in vigore della legge di modifica.

La situazione prima del D.L. liberalizzazioni

L'articolo 6 del decreto-legge 1/2012, "norme per rendere efficace l'azione di classe", come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012, ha ulteriormente ritoccato l'articolo 140-bis del Codice del consumo, relativo all'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti.



Le nuove modifiche alla class action

L'esigenza di una più chiara definizione delle situazioni giuridiche tutelabili attraverso il nuovo istituto, di una più precisa individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio, nonché l'agevolazione della determinazione dell'ammontare liquidabile, hanno condotto al testo novellato della norma, a seguito dell'approvazione definitiva del decreto-legge 1/2012 (legge 27/2012). Tali modifiche tengono conto, seppure in minima parte, di alcune problematiche sollevate nel corso dei giudizi sull'ammissibilità delle prime domande azionate in base alla disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2010. Le ultime modifiche introdotte sono le seguenti.

1. Si estende *l'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe*.

Oltre ai *diritti individuali dei consumatori e degli utenti* ora sono oggetto di tutela anche *gli interessi collettivi*.

L'azione di classe cessa di essere soltanto un'azione costituita dalla semplice sommatoria di più azioni individuali, costruita attorno alla figura del singolo componente della classe che dà impulso all'azione (e sul quale ricadono gli esiti negativi della eventuale soccombenza), sia pure conferendo mandato ad enti collettivi.

Ora, con il richiamo agli interessi collettivi, i consumatori vengono tutelati, oltre che come singoli, anche come ca-

tegoria, assoggettata ad un comportamento plurioffensivo dell'impresa. In tal modo viene evidenziata come caratteristica dell'azione la sua idoneità a colpire la condotta violativa, più che i rapporti posti in essere con i singoli consumatori a livello individuale.

La modifica segna un esplicito rimando ai centri di imputazione di interessi attraverso i quali è possibile far valere la tutela degli interessi collettivi, operando una *diretta legittimazione ad agire degli enti esponenziali rappresentativi delle categorie dei consumatori ed in primo luogo delle associazioni dei consumatori* (come era del resto previsto dall'art. 140-bis prima della riforma ad opera della legge n. 99/2009).

La precisazione risolve altresì le problematiche insorte sulla natura della rappresentanza conferita (di carattere sostanziale o meramente tecnico) rilevante ai fini dell'attribuzione della titolarità dell'azione, della contemporanea presenza in giudizio del rappresentante e dei rappresentati e dell'adequatezza del soggetto effettivamente legittimato a curare l'interesse della classe.

La nuova formulazione rileva anche in relazione alla natura degli interessi tutelati, quando si tratta di interessi diffusi, i quali sono tutelabili in via giurisdizionale solo in presenza di un ente esponenziale investito dal legislatore della loro protezione e cura (Cfr. *Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 7036 del 28 marzo 2006*).

In altri termini, secondo il nuovo testo, le associazioni dei consumatori, legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, possono intervenire autonomamente e direttamente con l'azione di classe ogniquale volta vi sia una situazione suscettibile di colpire, con una condotta illegittima, una pluralità, *ab origine* indifferenziata, di soggetti appartenenti ad una categoria. La titolarità dell'azione sarà assunta direttamente, quale soggetto effettiva-



mente legittimato, dall'ente rappresentativo senza che vi sia bisogno del conferimento di esplicito mandato. Sarà nella successiva fase di adesione all'azione che la fattispecie si preciserà nei suoi tratti individuali, attraverso la specificazione delle richieste risarcitorie, come violazione di situazioni giuridiche soggettive riconducibili alla categoria dei diritti soggettivi.

2. Viene precisato l'**oggetto dell'azione di classe**.

Si stabilisce, infatti, che *"al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori"*.

Con il nuovo testo viene detto espressamente che l'azione, indipendentemente dalla formulazione della richiesta ha, nello stesso tempo, natura accertativa dell'illecito e natura di condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione.

3. Viene sostituito il riferimento al requisito dell'**"identità"** del diritto con quello dell'**"omogeneità"**.

Ciò in coerenza con quanto già stabilito dal primo comma, ove la tutela era già riferita ai diritti individuali *omogenei* dei consumatori e degli utenti.

La novella sostituisce al comma 2, lettera a), b) e c) il limitante requisito dell'*"identità"* del diritto, che inficia sensibilmente

la possibile formazione di una ampia classe di aderenti ad una class action, con il più adeguato concetto di omogeneità dei diritti che si vogliono fare valere collettivamente in giudizio.

Nella relazione illustrativa si legge che *"ciò perché il requisito della identità del diritto, ad una interpretazione rigorosa, può rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità: si pensi al caso del fallimento di una banca d'affari: ogni consumatore, avendo sottoscritto titoli in tempi diversi, investendo somme diverse, sarebbe titolare di una situazione soggettiva unica e irripetibile"*.

Se tale innovazione, rispetto al testo precedente, appare importante, vi è da dire che la giurisprudenza si era già orientata in tal senso.

La Corte di Appello di Torino, I sezione civile, nell'ordinanza del 16 settembre 2011 con la quale ha revocato l'ordinanza del Tribunale di Torino del 28 aprile 2010 e dichiarato ammissibile, a norma dell'art. 140bis, D.Lgs. 206/2005, l'azione di classe proposta ha infatti affermato che: *"L'identità dei diritti individuali tutelabili non deve essere, infatti, intesa (come anche correttamente da: Trib. Roma 25 marzo 2011, ord., cit.) secondo un improponibile senso letterale, ma piuttosto armonizzata (a superamento di un solo apparente contrasto) con la previsione di omogeneità di tali diritti, contenuta nel primo comma dell'art. 140bis D.Lgs. 206/2005 e quindi verificata in relazione al petitum ed alla causa petendi"*.

In merito al Quadro Finanziario Pluriennale, la Commissione ha adottato i suoi orientamenti principali rispetto al bilancio dell'Unione per gli anni 2014-2020. Per ulteriori informazioni: La comunicazione è consultabile sul sito web del quadro finanziario pluriennale

MEMO/11/468: Multiannual Financial Framework (MFF): Questions and answers
MEMO/11/469: Money where it matters - how the EU budget delivers value to you
MEMO/11/459: Myths about the EU budget and the Multiannual Financial Framework
SPEECH/11/487: Remarks by President Barroso on the Commission's proposals for the 2014-2020 Multi-Annual Financial Framework



4. Al comma 2, lettera b) viene **inserito il riferimento alla nozione di “servizio”**. Con ciò *si estende anche ai servizi* la tutela oggi prevista solo per i consumatori finali di un determinato “prodotto” nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.

Sarà quindi possibile intentare un’azione di classe per la condanna e il risarcimento di qualsiasi danno (contrattuale o extra-contrattuale) nei confronti del produttore, per i danni causati al consumatore di un prodotto o di un servizio. Tuttavia la disposizione lascia impregiudicati alcuni dubbi sulla sua corretta interpretazione.

Infatti, nella nuova formulazione è rimasto nel testo il richiamo al solo “produttore”.

Nel testo antecedente la definizione, pur di non immediata comprensione, veniva riferita al solo danno da prodotto difettoso (Cfr. *ordinanza 14 dicembre 2011 - Corte di Appello di Firenze, sez. II Civile*).

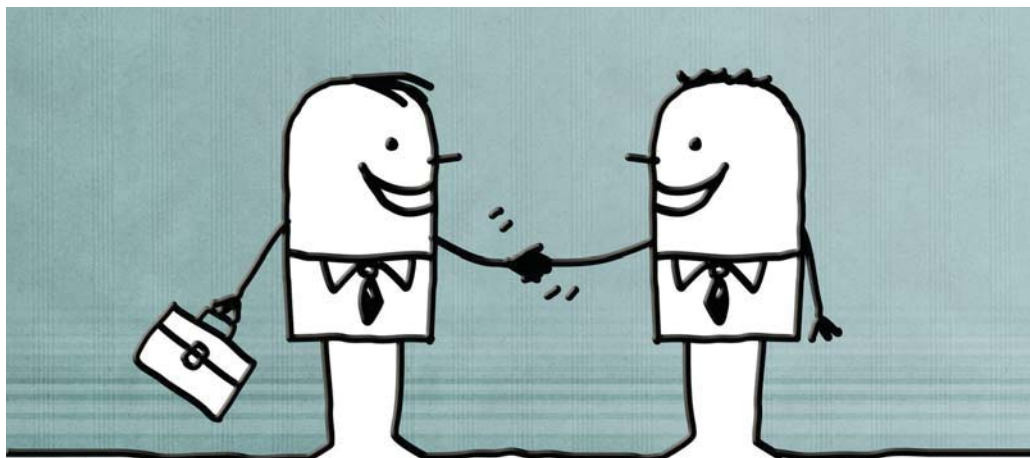
Ora l’aggiunta del termine “servizio” accanto a quello di “prodotto”, pur continuando a prevedere che l’azione si esercita solo nei confronti del produttore, sembrerebbe estendere i confini della

fattispecie in esame oltre la sola ipotesi del danno da prodotti difettosi. Sicuramente mutano i riferimenti alle nozioni di prodotto e produttore. Aniché fare riferimento alla definizione di prodotto e produttore relativa alla fattispecie di responsabilità per prodotto difettoso contenuta nell’art. 115, il riferimento dovrebbe essere ora più correttamente fatto alla definizione generale contenuta nell’art. 3 dello stesso Codice che definisce le figure di prodotto e produttore in termini più ampi, e che ricomprende, in linea con la nuova formulazione dell’art. 140bis, comma 2, lettera b), fra i prodotti, non solo i beni, ma anche i servizi e, fra i produttori non solo il fabbricante del bene, ma anche il fornitore del servizio.

5. **È agevolata la partecipazione all’azione di classe.**

Si prevede infatti al **comma 3, primo periodo** che **l’adesione del consumatore** o utente possa avvenire anche **tramite posta elettronica certificata e fax**.

Si semplificano le modalità di adesione alla classe, tuttavia non si è giunti, come pure proposto in sede emendativa, a facilitare in modo più accentuato le modalità attraverso le quali i consumatori



interessati possono aderire all'azione collettiva, in modo da consentire una più effettiva tutela dei soggetti colpiti dalla medesima (omogenea) violazione. Così come non è stato approvato l'emendamento che permetteva di estendere la possibilità di aderire all'azione, *anche nel giudizio d'appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni*". Tale proposta si fondava sul dato di fatto che l'attuale termine, ristretto ad un massimo di quattro mesi, risulta essere eccessivamente preclusivo per un legittimo esercizio dei diritti dei consumatori.

6. ***Se il tribunale che accoglie la domanda*** non determina direttamente le somme dovute agli aderenti all'azione ma ***si limita a stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione*** si prevede che:
 - *il giudice assegni alle parti un termine, non superiore a 90 giorni, per arrivare ad un accordo sulla liquidazione del danno;*
 - *il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisca titolo esecutivo;*
 - *scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquidi le somme dovute ai singoli aderenti all'accordo.*

Naturalmente le modifiche apportate al testo dell'art. 140bis del Codice del Consumo non hanno risolto tutte le problematiche che ne hanno finora limitato l'efficacia quale strumento di effettiva tutela dei consumatori e quale misuratore dell'efficienza del mercato.

Va detto tuttavia che l'articolo 6, come novellato a seguito della conversione in legge, del decreto liberalizzazioni 1/2012, interviene già in maniera apprezzabile sugli aspetti sopra delineati, favorendo in modo importante una più estesa e significativa applicazione della disciplina della class action. D'altra parte è indubbio che l'istituto, pur con le sue mancanze, per acquisire efficacia deve essere applicato, come dimostrano le ordinanze di ammissibilità delle prime azioni di classe promosse sino ad oggi.

Le prospettive di cambiamento

Il miglioramento apportato, soprattutto se adeguatamente sfruttato, è importante, ma certo non si può fare a meno di notare una certa incongruenza tra l'istituto così come ora delineato (con il riferimento agli interessi collettivi, quindi con il rimando a situazioni indifferenziate e ad enti esponenziali rappresentativi ex lege delle relative categorie, direttamente legittimati ad intraprendere l'azione) e il mantenimento del meccanismo dell'opt-in che continua a regolare le modalità di adesione all'azione di classe. ■



PROGETTI PER I CONSUMATORI

Un Fondo speciale per le attività di tutela del consumatore

di Rachele Vescio

L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001) prevede che le entrate derivanti da sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riassegnate dal Ministro dell'economia e delle finanze su un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, debbano essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Le iniziative da finanziare sono individuate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle commissioni parlamentari competenti alle quali viene trasmessa, oltre alla proposta di ripartizione, una relazione approfondita sull'andamento dei progetti finanziati negli anni precedenti.

Le risorse così riassegnate hanno consentito, nel corso degli anni, la realizzazione di importanti iniziative, mirate all'informazione, all'educazione e all'assistenza a favore dei consumatori e utenti.

La realizzazione di tali iniziative è stata affidata alle Regioni, alle Associazioni dei consumatori e ad altri enti pubblici, competenti nelle materie di interesse.

I fondi assegnati alle associazioni non sono destinati allo svolgimento della normale attività delle stesse, ma vincolate alla realizzazione di specifici progetti, il cui oggetto, finalità e modalità di attuazione sono state stabilite dal Ministero con appositi Decreti Direttoriali (Bandi pubblici), secondo il seguente meccanismo.

A fronte del Bando, le associazioni, singolarmente o in forma aggregata, presentano

dei progetti che vengono sottoposti a valutazione da parte del Ministero e, se meritevoli di finanziamento, approvati e ammessi provvisoriamente, a condizione della verifica finale circa la corretta attuazione delle attività e dell'ammissibilità delle spese sostenute.

Dal 2003, anno in cui si è data per la prima volta attuazione alla norma, sono stati emanati 4 bandi destinati alle Associazioni dei consumatori, rispettivamente nel 2003, 2006, 2008 e 2010.

I Progetti del 2010

Con D.M. 28 maggio 2010 è stato destinato l'importo complessivo € 4.500.000,00 per il finanziamento di "interventi diretti a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali e comunitarie".

La realizzazione di questi interventi è stata affidata a gruppi di associazioni nazionali di consumatori iscritte nell'apposito elenco ministeriale (articolo 137 del Codice del consumo), con l'eventuale partecipazione di Comuni e Camere di Commercio.

In linea con il Decreto ministeriale è stato adottato il decreto direttoriale del 7 luglio 2010 con cui sono stati definite le modalità, i termini e i criteri per il finanziamento, nonché le attività a cui devono riferirsi gli interventi, ovvero **informazione, assistenza e consulenza offerte ai consumatori e utenti in materia di:**

a) pratiche commerciali scorrette (artt. 18 - 27 quater del Codice del consumo);

- b) "telemarketing", con particolare riferimento al registro pubblico delle opposizioni (articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 58 del Codice del consumo);
- c) credito al consumo (artt. 40 - 43 del Codice del consumo) nonché di commercializzazione a distanza di servizi finanziari (artt. 67 bis - 67 vices-bis del Codice del consumo);
- d) servizi turistici (artt. 82 - 100 del Codice del Consumo);
- e) garanzie post- vendita (artt. 128 - 135 del Codice del Consumo).

A fronte del D.D. 7 agosto 2010, quattro gruppi di associazioni nazionali hanno presentato altrettanti progetti che sono stati ammessi a finanziamento:

- Il Gruppo costituito da Federconsumatori (capofila), Adusbef, Assoconsum, Movimento Consumatori, è titolare del progetto denominato **"Diogene. La lanterna del consumatore"**.
- Il Gruppo costituito da Movimento Difesa del Cittadino (capofila), Assoutenti, Codacons, Confconsumatori, Unione Nazionale Consumatori, è titolare del progetto **"Guarda che ti riguarda"**.
- Il Gruppo costituito da Adiconsum (capofila), Cittadinanzattiva, Adoc, Centro Tutela Consumatori Utenti, Lega Consumatori Onlus, è titolare del progetto **"Informa-con"**.
- Il Gruppo costituito da Altroconsumo (Associazione capofila), Associazione Consumatori Utenti, Codici, La Casa del Consumatore, è titolare del progetto **"Check-up diritti!"**.

Il termine entro il quale le associazioni devono realizzare le iniziative è di 18 mesi, a partire dalla data di ammissione che è avvenuta a fine 2010.

I progetti sono attualmente in corso e si avviano oramai alla conclusione. Per quanto riguarda, invece l'erogazione del

finanziamento è previsto che avvenga per stadi: una prima quota pari al 40% dell'importo ammesso, previo avvio del progetto e dietro presentazione di valida garanzia fideiussoria, una seconda quota pari sempre al 40% dell'importo ammesso, previa rendicontazione delle spese relative al primo 40% e a fronte della permanenza della garanzia prestata, e un'ultima quota a saldo a conclusione dei progetti.

Il Ministero attraverso l'attività di monitoraggio segue lo svolgimento delle iniziative, infatti le Associazioni sono tenute all'invio di dettagliate relazioni semestrali, nonché di comunicazioni preventive dei principali eventi ed attività in programma. A conclusione del termine di realizzazione delle attività, l'associazione Capofila dovrà trasmettere il rendiconto finale del progetto a cui seguirà la verifica, da parte del Ministero, delle attività realizzate e delle spese effettivamente sostenute.

A seguito di dette attività il Ministero provvederà all'ammissione definitiva a finanziamento del progetto con l'erogazione del saldo finale.

I progetti nel dettaglio

Diogene. La lanterna del consumatore



Il progetto, per un costo finanziato di € 1.013.704,00, affronta l'analisi delle tematiche del telemarke-

ting, del credito al consumo e della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari e dei servizi turistici, senza tralasciare un approfondimento, per ciascuna di tali materie, dei profili che riguardano le pratiche commerciali scorrette.

Per l'attuazione al progetto sono richiesti una serie di servizi come, ad esempio, la realizzazione di materiale informativo (guide tematiche, brochure informative, gadgets) da distribuire su tutto il territorio nazionale, o la predisposizione di call center e siti internet di divulgazione, ma anche



il potenziamento delle strutture per il contatto diretto con i cittadini, organizzazione di seminari e conferenze.

Guarda che ti riguarda



Il progetto, per un costo finanziato di € 1.266.856,00, si pone l'obiettivo di informare i cittadini consumatori

fornendo assistenza e consulenza.

A tal scopo sono state previste una serie di servizi trasversali a tutte le 5 tematiche afferenti il D.D. 7 luglio 2010 (pratiche commerciali scorrette, telemarketing, credito al consumo, commercializzazione a distanza di servizi finanziari, servizi turistici, garanzie post-vendita).

Realizzazione di una campagna informativa veicolata anche attraverso le trasmissioni radiofoniche, oltre che su supporti cartacei come il settimanale "Il Salvagente". Presentazione del progetto ai media nazionali, realizzazione di un sito web specifico, potenziamento delle sedi esistenti delle Associazioni coinvolte, predisposizione di convegni, giornate studio e assistenza diretta ai consumatori utenti.

È previsto che ogni Associazione si occupi in modo specifico di una delle tematiche stabilite nel decreto direttoriale, in particolare: Assoutenti affronta la tematica delle "pratiche commerciali scorrette"; Codacons si occupa di "telemarketing"; Movimento Difesa del Cittadino tratta di "credito al consumo" nonché di "commercializzazione a distanza di servizi finanziari"; Unione Nazionale Consumatori si dedica alla tematica delle "garanzie post-vendita".

Informa-con



Anche questo progetto, per un costo finanziato di € 1.221.812,00, contempla una

gamma di servizi comuni a tutte le 5 te-

matiche (pratiche commerciali scorrette, telemarketing, credito al consumo, commercializzazione a distanza di servizi finanziari, servizi turistici, garanzie post-vendita). Come per i precedenti, la finalità del progetto è quella di portare all'attenzione degli utenti gli aspetti legati alla tutela del consumatore, attraverso materiale informativo cartaceo e online, tramite call center, sportelli locali, convegni e conferenze.

È previsto che ciascuna associazione del gruppo si dedichi in modo specifico alla trattazione di una delle 5 materie indicate nel decreto direttoriale, in particolare: il Ctcu in materia di "pratiche commerciali scorrette"; Lega Consumatori in materia di "telemarketing"; Cittadinanzattiva in materia di "credito al consumo" nonché di "commercializzazione a distanza di servizi finanziari"; Adiconsum in materia di "servizi turistici", Adoc in materia di "garanzie post-vendita".

Check-up diritti



Il progetto, per un costo finanziato di € 988.628,00 "Check-up diritti" riguarda anch'es-

so tutte le 5 materie previste nel D.D. 7 luglio 2010, e si allinea con gli altri progetti per quanto riguarda le modalità di realizzazione. In questo caso, tuttavia, accanto alla predisposizione di materiale informativo e all'organizzazione di convegni e seminari è previsto il monitoraggio delle segnalazioni ricevute dagli utenti.

Acu e Altroconsumo sviluppano il tema delle "pratiche commerciali scorrette"; Altroconsumo si concentra sulla tematica del "telemarketing"; Codici e Altroconsumo, il "credito al consumo" nonché la "commercializzazione a distanza di servizi finanziari"; Acu, Altroconsumo e La Casa del Consumatore sono i referenti in tema "servizi turistici", Acu e Altroconsumo curano la materia delle "garanzie post-vendita". ■



CONSUMATORI NEL WEB

Insidie della Rete: al via il progetto che informa su come difendersi

di Giuseppe Procidà*

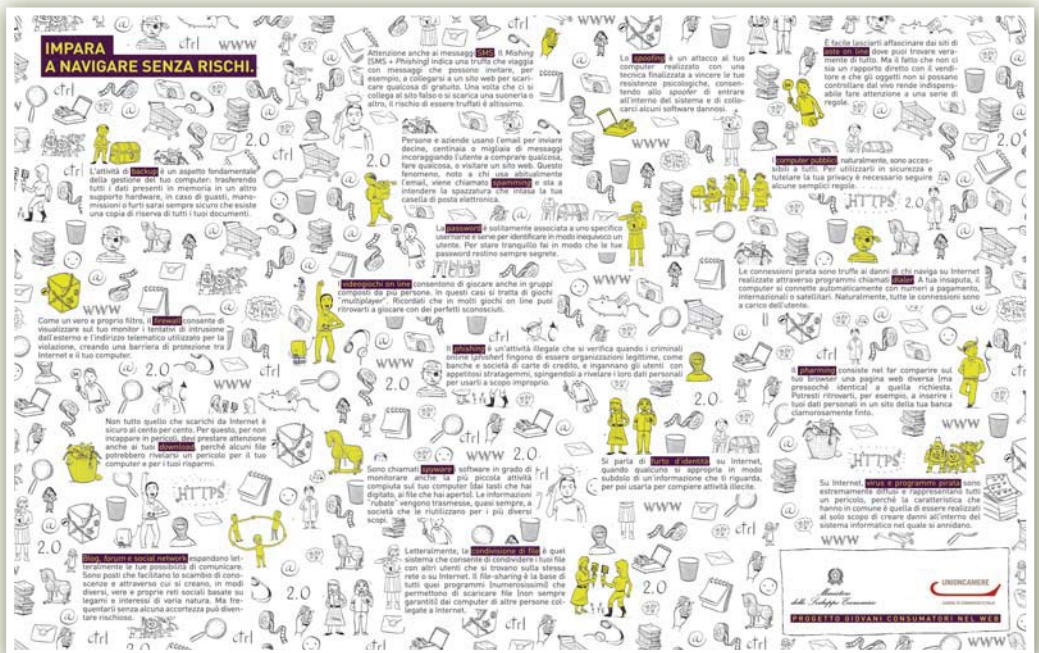
consumatori

È entrata nel vivo la campagna “**Giovani consumatori nel web**”, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme con l'Unione Italiana delle Camere di commercio, volta a istruire gli utenti di Internet, giovani e meno giovani, sui pericoli che si nascondono nella rete.

Il programma per le scuole

Il progetto, finanziato con i fondi delle multe dell'Antitrust, prevede una formazione specifica per i docenti dei 50 istituti secondari superiori che si sono aggiudicati il bando di concorso lanciato il 25 ottobre 2011. Le attività, che si articolano su due anni scolastici, sono cominciate lo scorso febbraio

con una serie di appuntamenti finalizzati a favorire la conoscenza, da parte degli insegnanti, dei principi della navigazione sicura sulla Rete. Una volta istruiti gli insegnanti si comincerà, da settembre 2012, a sensibilizzare gli alunni, con lezioni a tema e una serie di iniziative ad hoc, come il gioco online, **GioCoWeb**, che assegna ben 4.000 euro alla squadra vincente. Diversi i benefici anche per le scuole selezionate, a cominciare dai crediti formativi per gli insegnanti, fino ai premi per il miglior prodotto formativo elaborato dai docenti durante il periodo di formazione: 1.500 per il vincitore, da spendere in attività didattiche, e 3.000 euro per l'istituto.



* Stagista presso la Divisione III - Comunicazione



La campagna web

Intanto è partita anche la seconda fase dell'iniziativa "Giovani consumatori nel web", più immediata e accessibile. È già disponibile, infatti, sui siti www.sviluppoeconomico.gov.it e www.unioncamere.gov.it la guida in formato pdf "Naviga senza rischi. Leggi questa guida!", con informazioni indispensabili per difendersi dalle insidie di Internet, che fa parte di una più vasta campagna informativa sul web.

Il giro di affari che ruota intorno alle truffe online, infatti, è sempre più importante, per cui diventa essenziale conoscere le pratiche illegali per poter navigare in tutta tranquillità. Conoscere attività come lo **spamming** (l'invio massiccio e automatico di posta elettronica a recapiti con i quali non si hanno contatti diretti), il **phishing** (l'invio di e-mail nelle quali si chiede di inserire le proprie informazioni personali), o la corretta procedura per fare **acquisti online**, è fondamentale per non incappare in spiacevoli esperienze. Il problema principale di Internet è, infatti, la salvaguardia dei dati personali. Codice fiscale, password, nome utente, ma soprattutto numeri di carta di credito, sono l'obiettivo principale dei pirati informatici, di fronte ai quali occorre sapersi difendere seguendo delle semplici regole.

La guida tuttavia non rappresenta solo un valido supporto per scongiurare violazioni della privacy e furti d'identità, ma esplica in maniera semplice i vantaggi della PEC, la **Posta Elettronica Certificata**, o l'utilizzo di siti che si servono di sistemi di crittografia (**https**) per trattare le informazioni riservate.



Il download da Internet, il file-sharing, i giochi online, sono attività ormai comuni ma che possono mettere a repentaglio la sicurezza del nostro computer. I **virus**, i **malware**, gli **spyware**, i **dialer** (programmi che permettono connessioni pirata), sono sempre in agguato e pronti ad "infettare" il nostro apparecchio. Il manuale spiega in maniera puntuale come proteggersi e il corretto utilizzo di antivirus e firewall.

Con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di utenti possibile, sbarca anche su **Facebook** la fan page "Giovani consumatori nel web" che in poche settimane ha già superato i duemila fan, nella quale sono presenti tutte le informazioni per una navigazione sicura. La campagna informativa online si serve anche dei principali motori di ricerca e degli altri social network, permettendo così la condivisione di notizie, link e approfondimenti utili. Saranno inoltre presenti annunci e banner nelle pagine di ricerca di Google e nei siti maggiormente visitati dai ragazzi. ■

TUTTOCONSUMATORI.ORG

Il portale del Cncu on-line con una nuova grafica

di Emanuela Cappello e Maria Luisa Romano

consumatori

Tuttoconsumatori torna on-line dopo il restyling, realizzato con la collaborazione di Invitalia, per presentarsi rinnovato nella sua architettura informativa e con una nuova grafica. I contenuti tematizzano, all'interno della **sezione Cncu**, l'attività di rilievo del Consiglio e guidano l'utente a una navigazione "**più tecnico - specialistica**" offrendo anche ai professionisti materiali informativi aggiornati e utili. Il portale tuttoconsumatori è uno strumento di informazione pubblica e come tale offre ai lettori un'informazione descrittiva, chiara e puntuale declinata per categorie: alimentazione - ambiente e territorio - burocrazia e PA - commercio, prezzi e e-commerce - contratti e garanzie postvendita - credito, risparmi e assicurazioni - media e comunicazione - salute e sanità - servizi e utenze - viaggi e turismo. Volendo fare una classificazione dei contenuti sulla base degli argomenti che il portale divulga si può parlare di news di settore dal taglio "tecnico" e news "informative" (come ad es. riassunti - citazioni - riproduzioni che rinviano ai siti per leggere l'articolo integrale). Il portale informativo Cncu ha una valenza informativo/promozionale: uno strumento di forte interazione con la **rete delle associazioni dei consumatori**. Oltre a favorire il traffico

sulla rete internet dei siti delle 18 associazioni, agganciando l'utente durante la navigazione delle 10 categorie, il portale sensibilizza il **cittadino-consumatore** ad un consumo consapevole, anche attraverso la divulgazione del codice del consumo, del turismo, leggi regionali a tutela del consumatore e pareri.

I navigatori possono trovare informazioni di pubblica utilità costantemente aggiornate e accompagnate da un'iconografia che facilita la familiarizzazione dell'utente. Infatti, il sito web ha un design essenziale, ma molto fotografico, che attraverso la scelta di uno stile "friendly" offre un'informazione istituzionale. ■



TUTTOCONSUMATORI

CNCU

Contatti / Cerca / Glossario / Newsletter

CHI SIAMO / LE ASSOCIAZIONI / MEDIA CENTER

/ CNCU

/ chi siamo

/ consiglio

/ calendario riunioni

/ composizione

/ convocazioni

/ norme e decreti

/ organigramma

/ attività

/ le associazioni

/ media center

/ normative

/ glossario

/ pubblicazioni

/ progetti

/ contatti

/ Alimentazione

/ Ambiente e territorio

/ Burocrazia e PA

/ Commercio, prezzi, e-commerce

/ Contratti e garanzie post vendita

/ Credito, risparmio e assicurazioni

/ Media e comunicazione

/ Salute e sanità

/ Servizi e utenze

/ Viaggi e turismo

Attività amministrativa di supporto e segreteria del Consiglio

L'attività amministrativa di supporto e segreteria del Consiglio è curata dalla Divisione XII - CNCU (della Direzione Generale per il per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica), che, oltre a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili legati all'attività del Consiglio:

- svolge un'attività di supporto al ruolo consultivo e a quello di promozione del CNCU;
- è responsabile dell'implementazione delle c.d. iniziative dirette del CNCU ovvero iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità;
- cura la pubblicazione annuale e la distribuzione dell'opuscolo informativo "Tuttoconsumatori", guida annuale sui riferimenti istituzionali per la tutela dei consumatori;
- sovrintende alla gestione del sito www.tuttoconsumatori.it;
- gestisce il Centro di documentazione che raccoglie tutte le pubblicazioni dedicate al tema del consumerismo (biblioteca monografica che consente di approfondire le singole aree tematiche oggetto del lavoro e dell'attività delle associazioni del CNCU nonché centro di documentazione di supporto ai lavori dei gruppi tematici del Consiglio);
- coordina l'attività dell'Ufficio stampa del CNCU ed, in particolare, la redazione dell'insero mensile sul settimanale specializzato "Il Salvagente";
- gestisce la partecipazione annuale del Consiglio con un proprio stand al Forum PA.

CMS: ArLabire Content Manager

Privacy / Note legali



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E UTENTI

A Milano la dodicesima sessione programmatica

di Antonella Ciaramella

L'ultima sessione Programmatica Cncu - Regioni, annuale appuntamento nel quale associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e Regioni si incontrano per confrontarsi sull'agenda politica e istituzionale in materia di tutela dei consumatori e utenti, si è svolta a Milano il 24 e 25 gennaio scorso sul tema **Servizi Pubblici e Partecipazione Civica**.

La chiave di lettura del titolo è nelle parole del Sottosegretario allo Sviluppo Economico e presidente del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (Cncu), **Claudio De Vincenti**, che, intervenendo a chiusura dell'evento, ha sottolineato quanto *"per garantire la qualità dei servizi pubblici sia importante attivare forme di partecipazione dei cittadini alle fasi di programmazione e di monitoraggio dei servizi da parte degli enti locali"*.

Uno degli strumenti per garantire tale partecipazione, e sul quale si è incentrato il dibattito promosso nella due giorni di Sessione, è stato individuato nel comma 461 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 (**legge finanziaria 2008**).

In particolare, la norma prevede, infatti, che *al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:*

a) *previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con*

le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) *consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;*

c) *previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;*

d) *previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;*

- e) istituzione di una **sessione annuale di verifica** del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Tuttavia, da uno studio preliminare a cura del Comitato permanente Cncu-MSE-Regioni, che ha seguito la preparazione dei lavori della Sessione Programmatica, è emersa una sostanziale mancanza di applicazione della norma su citata, se non in rari casi assunti a best practice.

Da qui la necessità di sondare le cause di tale situazione e di avviare un dialogo urgente con gli enti locali e le Regioni per rilanciare un così fondamentale strumento di collaborazione e di programmazione tra cittadini e amministrazioni locali.

Non sfugge, infatti, che in una fase di così profonda crisi economica e finanziaria, con tutte le difficoltà che ne discendono per gli Enti locali nel poter fare fronte ad un livello sostenibile di offerta e di accesso ai servizi pubblici locali, il confronto tra coloro che sono chiamati a programmare, gestire e monitorare tale ambito assume un rilievo improcrastinabile. Tanto che la tematica ha suscitato l'interesse non solo delle amministrazioni pubbliche e del mondo del consumerismo, ma anche dei soggetti gestori di servizi e delle associazioni di categoria. Queste ultime hanno preso parte al dibattito in qualità di relatori accanto ai principali attori coinvolti nell'attuazione delle suddette norme ed il tema è stato introdotto da relazioni economiche atte ad inquadrarne il peso nell'attuale quadro emergenziale per lo sviluppo del Paese.

Gli interventi

Dopo i saluti di Andrea Gibelli, Vice Presidente della regione Lombardia e di Bruno Dapei, Presidente del Consiglio Provinciale di Milano, infatti, Paolo De Santis, vice presidente vicario di Unioncamere Lombardia, ha evidenziato che la correttezza dei com-

portamenti tra le imprese implica la partecipazione attiva delle parti e il prof. Luigi Campiglio, ordinario di Politica Economica all'Università di Milano, con una dettagliata relazione, ha posto l'accento sull'importanza che hanno le associazioni dei consumatori per il mercato, in quanto capaci di cogliere in modo più tempestivo le modalità con cui i cittadini si organizzano, informazione indispensabile per fare quadrare i conti in tempo di recessione.

A questi interventi introduttivi sono seguite le riflessioni e le posizioni di coloro che più direttamente sono





chiamati a concretizzare la così detta “partecipazione civica”, ovvero i rappresentanti delle Regioni, competenti in fase di indirizzo, le associazioni nazionali dei consumatori, a rappresentanza dell’utenza ed esplicitamente investite dal comma 461 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, e gli enti locali, in qualità di soggetti centrali nella predisposizione dei piani di programmazione, gestione e monitoraggio dei Servizi pubblici Locali (SSPPLL).

Per le associazioni sono intervenuti: **Antonio Gaudio**, Vice Segretario generale vicario di Cittadinanzattiva, che si è soffermato sul sistema tariffario dei servizi pubblici, sottolineando la necessità che venga rapportato alla qualità offerta e alle esigenze espresse dal territorio; **Mario Finzi**, presidente di Assoutenti, che si è soffermato sul ruolo delle associazioni, chiamate ad individuare le esigenze dei cittadini in rapporto al contesto sociale ed economico, ed ha presentato alla platea la proposta, concertata in seno al Comitato MSE - Cncu - Regioni, di prevedere

un ruolo attivo delle Regioni nel coordinare l’applicazione del comma 461 ed un rilancio delle carte dei servizi, prospettando la definizione di linee guida elaborate in condivisione con le associazioni dei consumatori.

Mauro Zanini, Vice Presidente di Federconsumatori ha presentato uno studio sul settore idrico in tutti i capoluoghi di provincia d’Italia ed ha affrontato il problema della sostenibilità economica, gestionale e di fruizione del servizio nonché l’importanza della cooperazione e del monitoraggio continuo al fine di migliorare il servizio e renderlo veramente sostenibile. **Pietro Praderi**, Presidente di Lega Consumatori ha sottolineato le difficoltà reali delle famiglie in questo periodo di crisi economica, ponendo l’accento sulla necessità di rinnovare il welfare, considerato che si affacciano nuove categorie di svantaggiati, per cui risulta fondamentale che un nuovo welfare individui, chiarisca e rafforzi diritti, doveri e responsabilità. Infine **Marino Melissano**, Vice Presidente di Altroconsumo, ha presentato uno studio elabo-



rato dalla sua associazione sui servizi ferroviari ed in particolare sulla situazione di estrema difficoltà in cui versano i pendolari.

Le istituzioni

In sintonia con gli interventi delle associazioni anche gli interventi di **Lorenzo Guerini**, dell'Ufficio di Presidenza dell'ANCI, di **Attilio Fontana**, presidente di ANCI LOMBARDIA, di **Stefano Maullu**, Assessore della regione Lombardia in rappresentanza della Conferenza delle regioni e province autonome, nonché di **Giancarlo Cremonesi**, presidente di CONFERSERVIZI, i quali hanno sottolineato l'indispensabilità di una fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti al fine di ridisegnare l'offerta dei servizi pubblici locali a salvaguardia dei principi di sostenibilità sociale ed economica. Ciò implica uno sforzo comune per comprendere non solo le reali esigenze dei cittadini e le loro legittime aspettative, ma anche la salvaguardia della sostenibilità aziendale, indispensabile per attivare un circolo virtuoso completo che comprenda le esigenze dei cittadini, delle aziende e dei lavoratori.

Il richiamo alla responsabilità del ruolo di ciascuno è stato sottolineato anche dal Direttore della competente direzione del MSE, **Gianfrancesco Vecchio**, che ha infatti esortato le associazioni dei consumatori ad accrescere la propria presenza nei tavoli di rappresentanza istituzionali e di programmazione della politica dei consumatori, attivando un circuito di collaborazione fattiva piuttosto che rivendicazione aprioristiche.

Documento conclusivo

A conclusione dei lavori, Associazioni dei Consumatori e Regioni hanno sottoscritto un comune impegno per il 2012, contenuto nel documento finale presentato a chiusura della XII Sessione Programmatica del Cncu (*pubblicato sul sito www.tuttoconsumatori.it*). In tale documento si definisce un ruolo più attivo e un maggiore impegno dei rappresentanti dei consumatori a livello locale. I partecipanti alla Sessione Pro-

grammatica ribadiscono che le regole di riferimento per realizzare correttamente e compiutamente la partecipazione civica nell'erogazione dei servizi pubblici sono quelle tracciate dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e ritengono opportuno richiamare tali disposizioni nelle norme successive in materia.

Le parti concordano, inoltre, nell'idea che spetti al Governo ed alle Regioni, nel rispetto delle reciproche competenze, un ruolo di indirizzo, promozione e stimolo affinché gli enti locali operanti sul territorio si ispirino, nella gestione dei servizi offerti, alle medesime norme di riferimento. Per lo svolgimento di tale ruolo le associazioni dei consumatori si impegnano ad elaborare con il Governo e le Regioni "linee guida per l'approvazione delle carte dei servizi", da offrire alle pubbliche amministrazioni ed alle aziende erogatrici, formulate anche in considerazione delle diverse specificità dei territori e delle diverse esigenze delle popolazioni. In particolare, le associazioni dichiarano di voler partecipare alla definizione degli indicatori di qualità dei servizi ed al monitoraggio del livello degli standard di trasparenza, efficacia ed economicità, garantendo così un sistema più snello per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gestori e utenti, e concordano con le Regioni di inserire, tra l'altro, nelle suddette linee guida, indennizzi automatici per la violazione degli standard e un piano operativo per vigilare sulla loro concreta attuazione.

Obiettivi per il futuro

La Sessione Programmatica rappresenta, in ogni caso, solo l'inizio: le associazioni dei consumatori del Cncu - come è stato ribadito con voce unanime nei vari interventi - intendono ripartire nel 2012 con più determinazione con l'obiettivo di dare piena attuazione all'art. 2, comma 461, della legge finanziaria 2008 e far crescere una **consapevolezza civica** che, insieme con la concorrenza dei mercati, potrà contribuire alla rinascita del Paese. ■



DIFETTO DI CONFORMITÀ

Un sistema di garanzie per il consumatore

di Teuta Kosta*

Le vigenti disposizioni europee in materia di garanzia legale di conformità risalgono ad oltre 13 anni fa, ma richiedono ancora attenzione per la loro corretta applicazione. Il 25 maggio 1999 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, in attuazione dell'articolo 153 del Trattato CE, hanno adottato la direttiva 1999/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni al consumo al fine di introdurre nel mercato interno "un livello minimo uniforme di norme eque" per la disciplina della vendita dei beni di consumo nei vari Stati membri. Nella normativa nazionale, le disposizioni della Direttiva 1999/44/CE, sono state recepite nel D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24 e successivamente trascritte nel Codice del Consumo, negli art. da 128 a 135 (Parte IV, Titolo III: Garanzia legale di conformità e garanzia commerciale per i beni di consumo).

I contenuti della disciplina

Previo individuazione del suo ambito d'applicazione e specificazione delle definizioni di consumatore, di beni di consumo, di venditore, di produttore, di garanzia e di riparazione, la normativa è incentrata sui seguenti argomenti fondamentali:

- ▶ ha introdotto il concetto di difetto di conformità
- ▶ ha previsto la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore, per non conformità del bene venduto alle previsioni di cui al contratto di vendita
- ▶ ha stabilito il periodo di 2 anni dalla consegna, in cui il venditore è ritenuto responsabile nei confronti del consumatore

per il difetto di conformità, prevedendo un correlativo termine (di 2 mesi dalla scoperta) di denuncia al venditore del difetto di conformità a carico del consumatore

- ▶ ha individuato i rimedi a disposizione del consumatore nei confronti del venditore (riparazione o sostituzione e riduzione del prezzo o risoluzione del contratto)
- ▶ ha impedito in ogni caso che le parti del rapporto possano di comune accordo escludere o limitare i diritti del consumatore
- ▶ ha previsto che, a determinate condizioni, in caso di riscontrato difetto di conformità, il venditore possa a sua volta agire nei confronti del produttore ovvero nei confronti di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o nei confronti di un qualsiasi altro intermediario (c.d. azione di regresso del venditore).

L'obiettivo della disciplina è stato quello di accrescere la protezione del consumatore e potenziare la sua fiducia nell'acquisto dei beni.

Giurisprudenza nazionale

Restituzione del software caricato su un computer appena acquistato (Giudice di pace di Firenze, sentenza 25 ottobre 2007, n. 5384); riconoscimento del danno per il consumatore che acquista un bene difettoso, (Corte di Cassazione, sez. II civile, 27 novembre 2007, n. 24650); uso particolare del bene e responsabilità del venditore (Tribunale di Milano, Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 876); uso particolare del bene e responsabilità del venditore (Corte di Cassazione, 18 gennaio 2007, n. 1092).

* Stagista presso la Divisione XI - Politiche e normative per i consumatori



Un sistema di garanzie per il consumatore

Sul piano dei contenuti la normativa è finalizzata ad incrementare con le sue disposizioni, il substrato normativo già esistente in materia di tutela del consumatore, per garantire *standard* elevati di protezione.



È importante sottolineare l'esistenza di un "sistema di garanzie per il consumatore" a diversi livelli attraverso i quali i consumatori ricevono effettiva tutela:

- **a livello individuale, attraverso l'applicazione concreta della disciplina da parte del Giudice ordinario.**

Ad esempio la sentenza n. 141218/06 del Giudice di Pace di Roma ha stabilito che *"in presenza di un difetto di conformità sul bene acquistato, tempestivamente denunciato, ed in mancanza di adempimento alla richiesta di riparazione o di sostituzione del bene, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo pagato, oltre interessi legali dal giorno della richiesta di intervento in garanzia"*. Nel caso di specie era stato acquistato un **divano letto** al fine di utilizzarlo come letto per il riposo notturno che, sin dalla consegna, risultava difettoso in quanto manifestava rumorosità e cigolii diffusi della rete. Fallito un primo tentativo di eliminazione di tale difettosità, il consumatore richiedeva la sostituzione del bene ai sensi dell'art. 1519-quater cod. civ. (attualmente art. 130 Codice del Consumo) e, in mancanza di adempimento della società venditrice nel termine intimato, agiva in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. Il giudice, dichiara in sentenza la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1519-quater, comma 7, lett. b, cod. civ. (attualmente art. 130,

comma 7, lett. b, Codice del Consumo). Il rimedio della risoluzione del contratto, si pone nella norma in esame quale "sanzione" per il mancato riscontro ad una richiesta di intervento del consumatore nel termine "congruo" previsto al comma 5 della stessa norma. Poichè in questo caso

la denuncia del difetto è avvenuta nei primi sei mesi dalla consegna del prodotto, si applica l'art. 132, comma 3, Codice del Consumo (già art. 1519-sexies, comma 3, Cod. Civ.). In

virtù di tale norma, si inverte l'onere probatorio ed è il venditore a dover provare l'assenza di difettosità.

- **a livello europeo, attraverso diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea, interpretative delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva comunitaria.**

Ad esempio si può vedere la Causa C - 65/09 sottoposta da un giudice nazionale tedesco alla Corte di Giustizia Europea in materia di difetto di conformità (*direttiva 199/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo*). La fattispecie riguardava l'acquisto di **piastrelle lucidate**. Dopo un parziale montaggio delle stesse, l'acquirente rilevava delle ombreature riconoscibili a occhio nudo e avviava un procedimento probatorio per conoscere l'origine del vizio. Il perito concludeva che il vizio delle piastrelle poteva essere sanato solo mediante un ricambio totale delle medesime, determinando il costo dell'operazione di ripristino in euro 5.023,35 al netto dell'IVA. A seguito del giudizio, eccependo la sproporzionalità del rimedio a cui era stato condannato il venditore, il giudice di cassazione tedesco si è rivolto alla Corte di giustizia europea.

La Corte dichiara che: "L'art. 3, n. 2 e 3, della direttiva 1999/44/CE deve essere interpretata nel senso che, *"quando un bene di consumo non conforme, che prima della*



Giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia

Causa C - 146/09 - domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza.

Causa C - 32/12 - recente domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di difetto di conformità "minore".

comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo". Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato. Inoltre l'art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44/CE deve essere interpretato nel senso che "esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell'obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell'entità del difetto di conformità". Detta disposizione non osta tuttavia il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo purché sia sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.

- a livello di tutela degli interessi collettivi, in modo indiretto, attraverso il collegamento della disciplina delle garanzie con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette previste nel Codice del Consumo applicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ai sensi del art. 27 del D.Lgs. 6 settembre 2005, Codice del Consumo) ha sanzionato in data 27 dicembre 2011 per un complessivo di 900 mila euro il gruppo Apple responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori per non aver applicato la garanzia legale biennale a carico del venditore per informazioni poco chiare sugli ambiti di copertura dei servizi di assistenza.

In particolare, secondo l'Autorità, le tre società del gruppo - Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia - presso i propri punti vendita e/o sui siti internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell'acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui *diritti di assistenza gratuita biennale* previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l'esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno. Le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento Apple Care Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull'esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la 'copertura' del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.

Secondo le disposizioni della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, l'Antitrust ha ritenuto vietata tale pratica commerciale in esame in quanto contraria alla diligenza professionale e suscettibile di indurre i consumatori in errore in merito alla natura, al contenuto e alla effettiva prestazione della garanzia legale di conformità. Inoltre la pratica risulta aggressiva in quanto comporta l'imposizione di ostacoli di natura non contrattuale, onerosi e sproporzionati, all'esercizio dei diritti spettanti ai consumatori ed integra perciò la violazione degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo. ■

CONSUMATORI EUROPEI

In calo i prodotti pericolosi nel mercato Ue

di Gianfranco Nitti

mercato

I consumatori dell'Unione Europea desiderano essere rassicurati sulla sicurezza dei prodotti che acquistano - siano essi fabbricati nell'Ue o importati da paesi terzi. La buona notizia è che, grazie all'accresciuta efficienza del sistema d'informazione rapida sui prodotti di consumo pericolosi diversi dagli alimenti ("RAPEX"), i prodotti pericolosi sono individuati prima e più efficacemente e rimossi tempestivamente dal mercato Ue. Tale processo comporta una concatenazione di azioni che comprende interventi preventivi per eliminare, mediante soluzioni progettuali, i rischi alla fonte, una migliore valutazione dei rischi e una stretta cooperazione tra le autorità dell'Ue, in particolare quelle doganali, per identificare i rischi nei punti d'entrata.

John Dalli, Commissario responsabile per la salute e la politica dei consumatori, afferma che: *"Il fatto che un minor numero di prodotti pericolosi arrivi sul mercato dell'Ue è una buona notizia per i consumatori. Dobbiamo però mantenere alta l'attenzione in modo da far fronte alle sfide poste dalla filiera globale delle forniture e affrontare le nuove problematiche legate alla sicurezza dei prodotti via via che emergono.*



Per tale motivo rimane prioritaria la realizzazione del sistema di "sorveglianza continuativa" (Seamless Surveillance) rafforzando la cooperazione all'interno dell'Ue nonché la cooperazione con i partner internazionali".

Il sistema d'informazione RAPEX

Il sistema RAPEX ha registrato un'evoluzione significativa a partire dal 2004 (anno in cui la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è stata rece-

pita nelle legislazioni nazionali). Gli Stati membri hanno speso fino a € 100 milioni e impiegato ben 6.000 ispettori per assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti. La relazione 2011 sottolinea i risultati raggiunti:

- ▶ un'individuazione più tempestiva;
- ▶ una migliore sorveglianza del mercato e una migliore attuazione della normativa sulla sicurezza dei prodotti ad opera delle autorità nazionali, anche attraverso progetti specifici;
- ▶ una migliore valutazione del rischio ad opera delle autorità;
- ▶ una maggiore attenzione per la qualità e l'utilità delle notifiche;
- ▶ una crescente cooperazione con le autorità doganali;



Dati rapporto RAPEX 2011:
 il 54% dei prodotti pericolosi
 proviene dalla Cina, il 19%
 dall'Europa un altro 19%
 da Paesi non Ue il restante 8%
 ha origine ignota

- connessioni in rete e attività di formazione permanente coordinate dalla Commissione europea.

Relazione RAPEX 2011

Anche se la **Cina** rimane - con più della metà delle notifiche RAPEX - il primo paese per il numero di notifiche relative a prodotti pericolosi, si nota un calo dal 58% registrato nel 2010 al **54% del 2011**. Il 19% delle notifiche (293 in tutto) riguardavano prodotti di **origine europea**. Il 19% prodotti di altri paesi. L'8% prodotti di origine ignota (rispetto al 23% nel 2004 - la percentuale cala costantemente grazie a una migliore identificazione dell'origine). Prodotti pericolosi di origine europea hanno fatto scattare 293 notifiche che interessavano tra l'altro 44 prodotti di origine francese (3%), 43 prodotti tedeschi (3%) e 32 prodotti italiani (2%). Tutti gli stati hanno partecipato al sistema RAPEX individuando e notificando i prodotti pericolosi e assicurando adeguate azioni di follow-up. I paesi più attivi sono stati la **Spagna** (189 notifiche), la **Bulgaria** (162 notifiche), l'**Ungheria** (155 notifiche), la **Germania** (130 notifiche) e il **Regno Unito** (105 notifiche). Le notifiche inviate da questi paesi ammontano al 47% di tutte le notifiche relative a prodotti che presentano un rischio grave.

Dall'Italia, sono partite 27 notifiche, il 2% del totale (88 nel 2010).

La parte del leone la fanno gli indumenti e i prodotti tessili, i giocattoli e i veicoli a motore. **Gli indumenti e i prodotti tessili** sono stati i prodotti notificati più di frequente (423 notifiche riguardavano il rischio di soffocamento e di irritazione), seguiti dai **giocattoli**

(324 notifiche essenzialmente per il rischio di soffocamento), i **veicoli a motore** (171 notifiche per il rischio di lesioni), le **apparecchiature elettriche** (153 notifiche per il rischio di folgorazione) e i **cosmetici** (104 notifiche per il rischio chimico) che complessivamente corrispondono al 74% di tutte le notifiche effettuate nel 2011 in merito a prodotti che presentano un grave rischio.

Le prossime fasi:

Continuano i lavori per:

- porre in atto il sistema di "sorveglianza continuativa" (Seamless Surveillance);
- intensificare la cooperazione con i paesi terzi: in particolare quella bilaterale con la Cina e quella trilaterale con gli USA e la Cina (la prossima riunione trilaterale è prevista per il giugno 2012); portare avanti la cooperazione con gli USA, il Canada e l'Australia su un'importante iniziativa per la messa in comune delle informazioni relative ai richiami di prodotti (sotto gli auspici dell'OCSE);
- mettere a punto le proposte relative a un pacchetto legislativo globale sulla sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato;
- far opera di sensibilizzazione tra le imprese per renderle consapevoli dei loro obblighi. ■

Per ulteriori informazioni si rinvia a:

Link con il sito web:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/stats_reports_en.htm#annual

QUALIFICHE PROFESSIONALI ESTERE

Solo online la pubblicazione dei decreti di riconoscimento

di Giuseppe Procida*

mercato

Buone notizie per quanto riguarda il processo comunicativo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e i cittadini. Dalla metà di maggio, infatti, sono disponibili sul sito del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it) i decreti di ricono-

scimento delle qualifiche professionali estere di competenza del MSE (ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005), che non

verranno più pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una innovazione significativa che permette agli interessati una facile consultazione attraverso una semplice esplorazione sul motore di ricerca del sito. Basterà, quindi, digitare il cognome della persona in questione per essere rimandati al link del documento in .pdf.

La sezione web titoli professionali esteri

La sezione del sito dedicata ai decreti di riconoscimento, oltre a fornire tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda, si presenta suddivisa in sette categorie professionali che sono: acconciatori, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, autoriparatori, impiantisti, spedizionieri, vendita e somministrazione alimenti e bevande. In ogni categoria saranno presenti i decreti di riconoscimento



* Stagista presso la Divisione III - Comunicazione



Come arrivare alle pagine dedicate ai Titoli professionali esteri

Dalla home page del sito www.sviluppoeconomico.gov.it cliccare sul bottone per il cittadino dal secondo menù di navigazione e aprire il link titoli professionali esteri



delle qualifiche professionali estere rilasciati dal 1° gennaio 2012.

I riconoscimenti delle qualifiche sono richiesti, tramite apposita domanda da inoltrare presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, da tutti quei cittadini, italiani, comunitari o extracomunitari, che intendano esercitare sul territorio italiano la professione per la quale hanno conseguito un titolo professionale estero o vantano un'esperienza nella professione maturata all'estero da un congruo numero di anni. Riguardo ai tempi per ottenere il decreto di riconoscimento della qualifica, le norme prevedono che l'intera pratica si concluda entro 4 mesi dalla presentazione della documentazione completa. È, infatti, la Conferenza di Servizi, riunita periodicamente, che si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta.

Nel caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione richiede, entro 30 giorni

dalla ricezione dell'istanza, l'integrazione della parte mancante all'interessato. È possibile inoltre avere informazioni sull'istruttoria della domanda già presentata, tramite fax (+39) 06.4740.156 (specificando "all'attenzione della Divisione VI - Servizi e Professioni"), via e-mail titoliesteri@sviluppoeconomico.gov.it, tramite telefono (nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalla ore 14.00 alle ore 15.00 ai numeri (+39) 06.4705.5487 - 5481), oppure fissando un appuntamento con i funzionari responsabili del procedimento.

La dematerializzazione della pubblicazione, in attuazione dell'articolo 32 della legge 69/2009, permette un'ottimizzazione dell'iter, attraverso una riduzione dei tempi di attesa, una più facile consultazione per l'utente e una cospicua riduzione dei costi per l'Amministrazione non più tenuta alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. ■

ELETTRICITÀ E GAS

I risultati del progetto Energia: diritti a viva voce

di Paola Di Fabio

mercato

Il 9 maggio 2012 si è tenuta presso il Parlamentino del Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza stampa sul progetto **"Energia: Diritti a viva voce"** promosso dal MSE e realizzato da 17 associazioni dei consumatori, finanziato con i fondi delle sanzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'obiettivo di rendere i consumatori più informati e consapevoli in materia di energia e di gas.

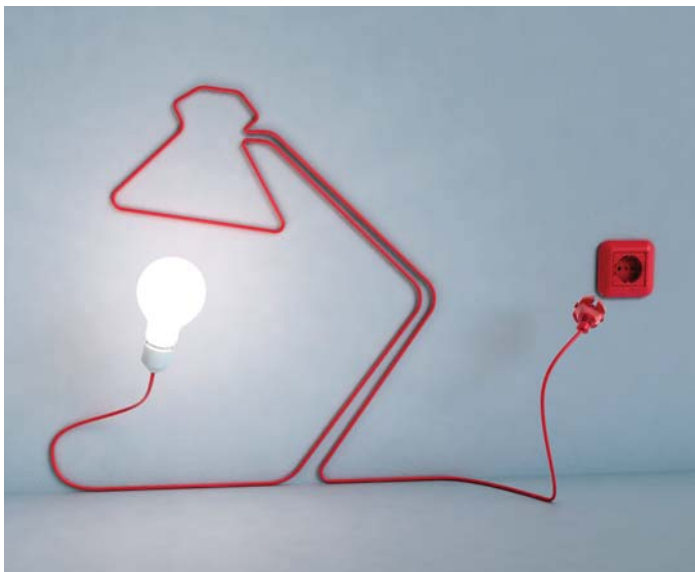
La liberalizzazione del mercato elettrico

L'esigenza di realizzare questo progetto nasce dalla liberalizzazione del mercato elettrico che ha permesso a nuovi operatori di poter far parte di questo mercato e di renderlo più concorrenziale, ma ha anche messo in luce una serie di criticità quali "contratti non richiesti", comportamenti commerciali scorretti, situazioni di doppie

fatturazioni, "firme false" sui contratti di fornitura di energia e gas. Di fronte alle problematiche emerse, il rapporto tra consumatore e operatore non sembra essere sempre positivo e il progetto, della durata di 18 mesi, ha come scopo proprio quello di rendere più corretto questo rapporto.

Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori e coordinatore del Progetto, nell'ambito della conferenza stampa ha ricordato come l'articolo 148 della legge finanziaria 2001 disponga che anche le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, e come queste sanzioni vengano spesso comminate dietro denuncia delle associazioni stesse.

Il Presidente del Cncu, Claudio De Vincenti, intervenuto alla conferenza, considera il progetto "Energia: diritti a viva voce" in piena sintonia con l'attività svolta dalle associazioni dei consumatori sul fronte della trasparenza. Ha sottolineato inoltre quanto le trasformazioni del mercato, intervenute negli ultimi tredici anni e iniziate con le liberalizzazioni del decreto Bersani, abbiano contrastato le patologie dovute ad un mercato monopolistico che portava ad una inadeguatezza dei servizi.





Oggi le criticità sono cambiate e, grazie alla sinergia istaurata con le Autorità Indipendenti, il Governo interviene con modifiche normative affinché sia privilegiata la trasparenza anche a vantaggio di un mercato più concorrenziale.

L'impegno dell'Autorità

Guido Bortoni, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individua nelle 4 C (Crescita, Coordinamento, Comunitario e Consapevolezza) gli obiettivi portanti della nuova azione dell'Autorità. In particolare, sottolinea l'importanza della consapevolezza che ogni consumatore deve perseguire. L'obiettivo è quello di giungere a una "capacitazione del consumatore" e, al contempo, a una maggiore attenzione dell'azienda verso il consumatore stesso, come nuova leva competitiva che muove proprio dagli ultimi "case study" sui contratti non richiesti. Si vuole offrire una tutela informativa non solo legata alle condizioni contrattuali, ma relativa anche alla

regolazione dell'attività a rete, per ridurre il "gap" sul potere di informazione che esiste tra consumatore e impresa.

La fiducia del consumatore nel mercato elettrico va rafforzata tenendo conto non solo delle innovazioni tecnologiche che si registrano in continuazione, ma anche dell'accresciuta consapevolezza del consumatore stesso. A riguardo, la nuova delibera dell'Autorità del 19 aprile 2012 n.153/R/com prevede una serie di interventi:

- ▶ spetta al venditore il compito di dimostrare che il consumatore ha aderito alla sua proposta commerciale;
- ▶ sono previste delle procedure di ripristino che riportano il consumatore nello status quo ante;
- ▶ si fa leva sulla reputazione con l'introduzione di una "lista nera" delle società che hanno registrato il maggior numero di contratti non richiesti;
- ▶ il cittadino può sempre far riferimento a una normativa prevista a livello giurisprudenziale e garantita anche nel Codice del Consumo.

I risultati del progetto

"Energia: diritti a viva voce" mette a disposizione dei cittadini una serie di servizi, come ad esempio i 45 sportelli "fisici" sul territorio o l'applicazione specifica (App) per iPhone e iPad, ma anche un servizio di call center, con numero verde gratuito **800 82.12.12** in grado garantire efficacemente assistenza e migliorare la capacità contrattuale del consumatore. A cinque anni dall'apertura del settore elettrico alla concorrenza, il dato che evidenzia il numero delle famiglie passate al mercato libero (5,6mln) è tra i migliori d'Europa. Si tratta di un risultato eccellente, frutto anche di un'attenta campagna informativa e di assistenza operata dalle Associazioni dei consumatori nell'ambito dell'iniziativa. ■

Il contratto non richiesto è il contratto tra il venditore ed il cliente finale che quest'ultimo ritiene derivi da una pratica commerciale scorretta, così come definita dagli articoli 20, comma 2, 21, e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

MONITORAGGIO PREZZI E TARIFFE

Il prezzo dei carburanti sulle autostrade

di Massimo Greco

prezzi

Da più di un anno è in atto un attento monitoraggio del prezzo dei carburanti nelle aree di servizio delle rete autostradale italiana. In queste pagine vi proponiamo un'analisi del sistema di monitoraggio dal 1 febbraio 2011, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge 23 luglio 2009.

I prezzi praticati vengono comunicati direttamente dai gestori e sono consultabili sul sito internet <https://carburanti.sviluppo-economico.gov.it/>, attraverso l'applicativo **Osservaprezzi Carburanti**.

**Come funziona il sistema**

Il D.M. 15 ottobre 2010 stabilisce per i gestori l'obbligo della comunicazione dei

prezzi di vendita dei carburanti in modalità *self* e, laddove questa non sia presente, il prezzo *servito*, attraverso apposite moda-

GRAFICO 1. Prezzi giornalieri della benzina



Si perfeziona il servizio
Osservaprezzi Carburanti
attraverso l'attività
di monitoraggio dell'Osservatorio
prezzi e tariffe presso il MSE

lità telematiche che garantiscano la sicurezza del dato, utilizzando le piattaforme che il Ministero ha condiviso con le società concessionarie autostradali allo scopo di agevolare il compito ai gestori.

A gennaio 2012 si contano circa 470 punti vendita monitorati, di cui circa 230 con erogazione di GPL e circa 23 con erogazione metano; le statistiche del metano devono quindi considerarsi parziali, tenuto conto della sua limitata distribuzione in autostrada.

Dal punto di vista statistico, l'analisi può considerarsi un **prototipo di monitoraggio dei prezzi dei carburanti realmente praticati sulla rete autostradale**.

I dati sono aggiornati al 20 gennaio 2012.

Tutti i grafici e le tabelle sono elaborati dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe.

I prezzi medi settimanali

Tra la quarta settimana di febbraio 2011 e la terza settimana di gennaio 2012, in media semplice, il prezzo dei carburanti erogati in autostrada è passato da **1,529** a **1,737 euro/lt.** per benzina s.p. in modalità self (+13,6%) e da **1,411** a **1,686 euro/lt.** per diesel in modalità self (+19,5%). Il GPL ed il metano, hanno registrato variazioni rispettivamente del -4% e +6,2%.

Prezzi Medi Giornalieri

Nei *Grafici 1, 2, 3, 4* viene presentata l'evoluzione del prezzo medio giornaliero dei

GRAFICO 2. Prezzi giornalieri del gasolio





quattro carburanti, con affiancata la *deviazione standard* per evidenziare la variabilità del dato medio riportato dai gestori.

I dati della benzina e del gasolio evidenziano gli incrementi previsti in corrispondenza con gli aumenti delle accise nazionali in aprile, luglio, novembre e dicembre 2011.

In termini di variabilità i dati evidenziano, in media, valori maggiori per la benzina (+/- 0,020 euro/lt.) rispetto al diesel, per il quale la deviazione standard del dato giornaliero presenta un range di circa +/- 0,016 euro/lt. La maggiore variabilità del prezzo della benzina è dovuta anche alla presenza delle accise regionali.

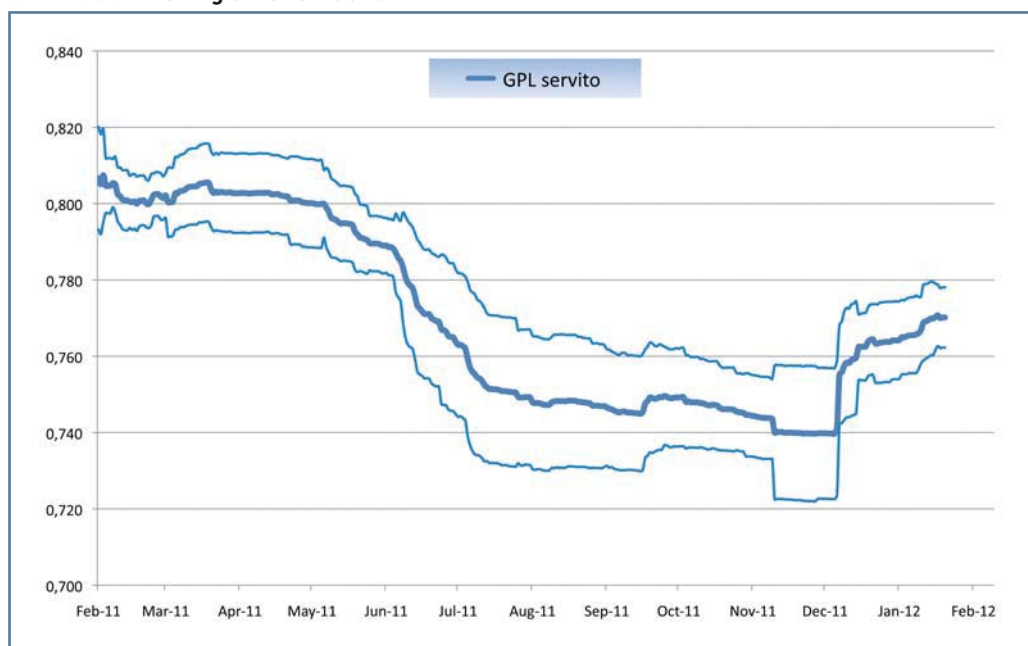
Da segnalare che, nelle quattro settimane di gennaio, le modifiche intervenute in materia di accise regionali hanno sensibilmente inciso sulla variabilità per la benzina che è passata da una media 2011 di +/- 0,020 euro/lt. ad un valore di +/- 0,027 euro/lt.

L'andamento dei prezzi del **GPL** ha fatto segnare un incremento di prezzo notevole, tra fine novembre 2011 e inizio 2012, passando da una media di **0,740 euro/lt.** ad



una media di **0,770 euro/lt.** (+3 centesimi di euro/lt.), monitorata tra il 18-20 gennaio. Il **METANO**, invece, è passato da una media di **0,934 euro/Kg.**, ad una media di **0,950 euro/Kg.** (+1,6 centesimi di euro).

GRAFICO 3. Prezzi giornalieri del GPL





Monitoraggio dei prezzi carburanti autostradali

NORME DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Per approfondimenti navigare su: <http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/livelli/osserva-prezzicarburanti/notaintroductiva.asp>

In attuazione dell'articolo 51, legge 23 luglio 2009, n. 99 e DM 15 ottobre 2010, il Ministero ha avviato, a partire dal 1° febbraio 2011, il sistema di comunicazione e pubblicazione del prezzo di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione prevedendo, in una prima fase, la pubblicazione dei prezzi realmente praticati dai gestori della sola rete autostradale, in questo modo favorendo la trasparenza e la tutela del consumatore. Al fine di massimizzare l'efficacia dell'iniziativa in oggetto sono state, inoltre, sottoscritte diverse convenzioni non onerose (art. 3, DM 15 ottobre 2010), con i principali gruppi di concessionarie autostradali, che già disponevano di una piattaforma informatica centralizzata di raccolta dati sui prezzi praticati dai propri gestori. Tale circostanza ha permesso di unificare la trasmissione delle informazioni tra le diverse piattaforme in convenzione ed il database ministeriale, garantendo univocità, coerenza e tempestività delle indicazioni.

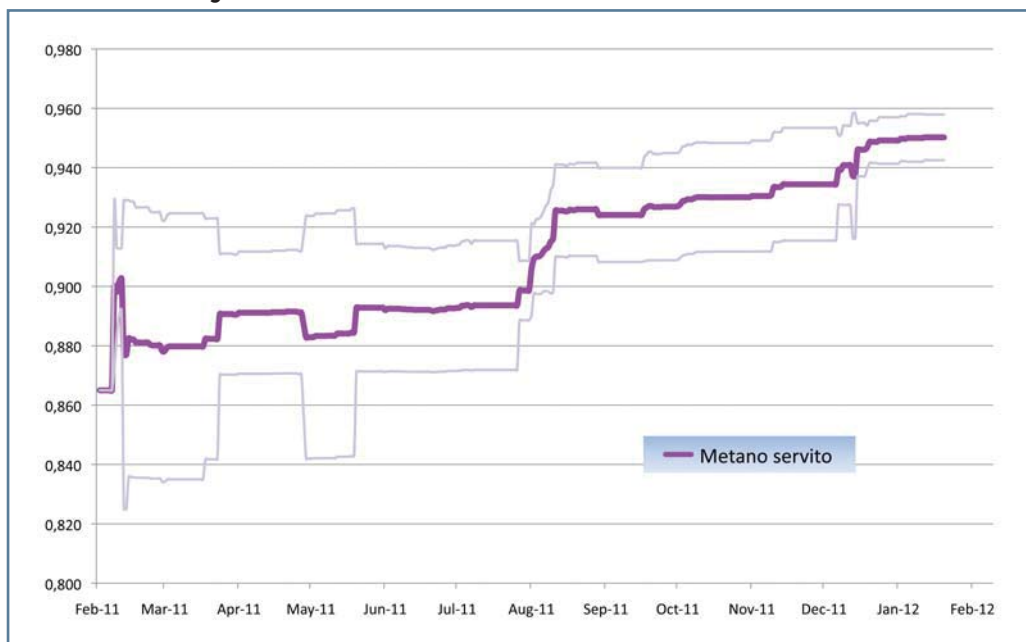
Ulteriori elementi introdotti nel sistema di monitoraggio, a garanzia anche della stabilità dei prezzi e massima informazione, sono l'arrotondamento dei prezzi comunicati al centesimo di euro superiore e l'ampliamento della gamma dei prodotti controllati, al GPL e METANO (prodotti eco compatibili), nonché - proprio per le tratte autostradali - a tutti i prodotti carburanti speciali erogati (oltre quelli classici, benzina s.p. e gasolio, forniti in modalità self).

Prezzo settimanale per macro area

I prezzi medi settimanali **disaggregati per macro-area** evidenziano delle significative differenze, accentuate dopo le variazioni delle accise regionali di gennaio 2012: nelle regioni **meridionali**, in particolare, l'accisa regionale sulla benzina ha spiegato il

prezzo medio più alto, rispetto alle altre aree del paese, fino al 31 dicembre 2011 (complessivamente, poco più di *2 centesimi* rispetto al Nord e circa 3 centesimi rispetto al Centro). Da notare che, tra **centro** ed il resto del Paese, da gennaio 2012, si assiste ad una inversione di tendenza: le regioni

GRAFICO 4. Prezzi giornalieri del Metano





del centro presentano un prezzo medio superiore sia al **mezzogiorno** (in media, di 1,7 centesimi di euro in aumento) che al **nord ovest** (in media, di 1,4 centesimi di euro). Le regioni del **centro** superano, sensibilmente, anche l'area del **nord-est**, con un incremento medio di 3,7 centesimi di euro. Il **nord-ovest** ha, inoltre, superato il **mezzogiorno**, nello stesso periodo, per un valore medio di 3-5 millesimi di euro, in aumento.

Quanto alla dinamica per macro area, riferita al prodotto gasolio, ricordando che lo

stesso non è stato coinvolto dall'introduzione (o modifica) delle accise regionali indicate con riferimento alla benzina, è comunque interessate il dato secondo cui lentamente, sul finire di novembre, i dati medi dell'area geografica **nord est** abbiano evidenziato un aumento che ha portato il valore, in gennaio, ad essere in media più alto di tutte le altre aree territoriali; contemporaneamente l'area **mezzogiorno** d'Italia ha visto la propria media migliorare, ri-

spetto alle aree del nord, dalla metà di dicembre, fino al 20 gennaio.

Infine, con riferimento al GPL e METANO, i dati autostradali non hanno evidenziato particolari inversioni di tendenza sul secondo prodotto, segnalando però una leggera flessione del prodotto GPL tra dicembre e gennaio, colmata entro il 20 gennaio, data dell'ultima rilevazione. In ogni caso, le differenze di prezzo per questo prodotto, salvo che per il nord ovest, parrebbero assottigliarsi lungo la fase dei considerevoli aumenti cominciati a dicembre. ■

OGGETTO E CADENZA DELLA COMUNICAZIONE

I distributori della rete autostradale devono comunicare i prezzi praticati per **tutte le tipologie di carburanti erogati**. L'obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento a **una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato** e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi **self service** e senza avvalersi dell'operatore.

L'obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:

- alla **comunicazione iniziale**;
- a comunicazioni successive con cadenza almeno **settimanale**, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
- alla comunicazione, almeno **contestuale** all'applicazione, di **tutte le variazioni in aumento** praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

I destinatari dell'obbligo di comunicazione possono, su **base volontaria**, comunicare anche i **prezzi praticati per le altre modalità di vendita e le variazioni infrasettimanali in diminuzione**: le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie. I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi indicando ciascun prezzo con **tutte le cifre decimali**. Gli stessi prezzi sono resi disponibili agli utenti con arrotondamento al centesimo di euro superiore.



OSSERVAPREZZI CARBURANTI

In corso l'indagine conoscitiva sui prezzi di GPL e metano

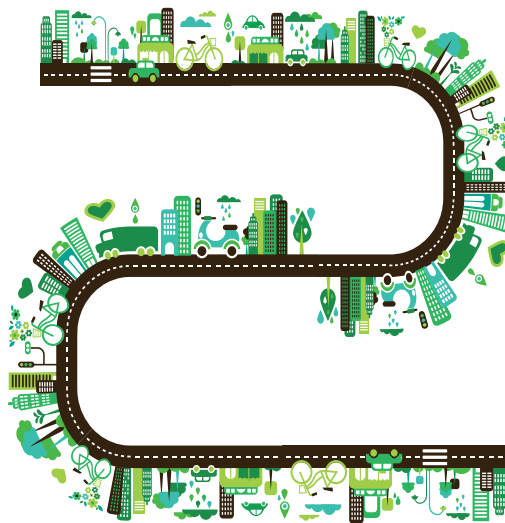
di Massimo Greco

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Roberto Sambuco, ha avviato un'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi ed il grado di concorrenzialità nei mercati della distribuzione dei carburanti gassosi, GPL e metano per autotrazione. Questi prodotti, grazie a un livello di prezzo decisamente inferiore rispetto a quello praticato per gli altri combustibili tradizionali, e al minore impatto ambientale, rappresentano un'alternativa interessante per i consumatori che, quotidianamente, utilizzano automobili e ciclomotori alimentati a benzina o gasolio.

L'indagine è volta a conoscere la dinamica della formazione dei prezzi al consumo di questi carburanti, al fine di approfondire le eventuali cause dei recenti aumenti segnalati al Garante, e per verificarne la congruità rispetto agli andamenti della materia prima commercializzata nei mercati internazionali, a monte della filiera.

In linea con la più generale attenzione posta dal Governo su questo tema e sui mercati dei prodotti petroliferi, tramite le recenti norme approvate nel decreto liberalizzazioni, l'obiettivo principale dello studio è quello di evitare fenomeni speculativi sui prezzi di vendita di GPL e metano. Altra finalità è la verifica del grado di concorrenzialità e di apertura dei mercati, entrambi obiettivi raggiungibili anche attraverso l'adesione volontaria al sistema di monitoraggio ministeriale dei prezzi di vendita dei carburanti (Cfr. box pag. 52).

Il confronto ai tavoli, disposti nell'ambito delle indagini, sarà un'utile occasione per promuovere questa iniziativa anche tra gli



appartenenti alle filiere di vendita del GPL e del METANO: come noto, l'attività di monitoraggio, svolta nell'ambito dell'Osservatorio Prezzi e tariffe, in ottemperanza alla legge sviluppo del 2009, ha preso il via il 1° febbraio scorso, attuando la prima fase di comunicazione obbligatoria dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, limitatamente a quelli commercializzati in autostrada.

L'adesione volontaria alla successiva fase sperimentale di monitoraggio dei prezzi dei carburanti, eventualmente promossa nelle filiere di GPL e METANO, potrà rappresentare un ulteriore contributo al sistema di trasparenza e conoscibilità dei prezzi dei prodotti petroliferi per autotrazione, specie nell'attuale congiuntura economica e sociale, caratterizzata da criticità e spinte inflazionistiche originate, tra l'altro, proprio dai prezzi dei prodotti energetici. ■

ORTOFRUTTA

Il tavolo di confronto sulla trasparenza delle dinamiche dei prezzi

di Massimo Greco

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite l'Osservatorio sui prezzi e tariffe, monitora costantemente l'andamento del mercato al consumo al fine di individuare le cause che determinano la variazione dei prezzi al consumatore. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, l'Osservatorio cerca di garantire un'informazione utile per capire come i diversi fattori del mercato influenzino i prezzi dei prodotti deperibili come frutta e verdura.

Le rilevazioni ISTAT, di cui si serve l'Osservatorio, vengono effettuate due volte al mese, precisamente il 1° e il 12° giorno, al fine di analizzare meglio le fluttuazioni dei prezzi.

La situazione del settore ortofrutta

Dopo un inizio di anno caratterizzato da un livello molto basso della domanda nonostante un'ampia disponibilità di prodotto, lo sciopero di metà gennaio degli autotra-





sportatori, il cui fulcro è stato la Sicilia, ha determinato la mancanza di alcuni prodotti nei mercati all'ingrosso, provocando un danno consistente soprattutto per la produzione siciliana. Lo sciopero, che si è esteso anche nel resto della penisola, unito all'eccezionale ondata di maltempo che ha investito l'Italia nei primi quindici giorni di febbraio, ha determinato significative variazioni dei prezzi del prodotto rispetto al mese di gennaio.

Cosa è emerso dall'indagine

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il 16 febbraio un tavolo di confronto sulla trasparenza della dinamica dei prezzi, a cui hanno partecipato il Garante dei prezzi Roberto Sambuco, i tecnici del Ministero, le associazioni dei consumatori e dei produttori, rappresentanti della filiera agricola e sindacati, si sono valutate le indagini predisposte da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), INDIS (Istituto nazionale distribuzione e servizi), UNIONCAMERE e ISTAT. Dal confronto è emerso che l'aumento del prezzo di alcuni prodotti ortofrutticoli, indubbiamente dovuto ad eventi di portata eccezio-

nale, stava lentamente rientrando e il settore avviandosi verso un riallineamento con le dinamiche del periodo.

Le cause dei rincari, tuttavia, vanno ricercate anche in altri fenomeni congiunturali, come le persistenti tensioni sui mercati delle materie prime, soprattutto del petrolio, il cui aumento di prezzo si ripercuote sui costi di produzione (attraverso i fertilizzanti) e sui costi di trasporto (attraverso i carburanti). Il mese di marzo, tuttavia, si è presentato privo di eventi atmosferici avversi e caratterizzato da temperature

superiori alla media stagionale, che hanno permesso un andamento regolare delle produzioni ortofrutticole e dei consumi. L'abbondanza di prodotto sui mercati, inoltre, ha determinato una lieve riduzione dei prezzi al consumatore rispetto al mese precedente.

Il trend annuale

Analizzando i prezzi su base annua si ottengono, tuttavia, interessanti spunti di riflessione. Se, infatti, il prezzo all'origine dei prodotti ortofrutticoli rispetto allo stesso periodo del 2011 è diminuito fino al 25,2%, in particolare per le verdure, secondo i dati ISMEA, lo stesso non avviene per il prezzo all'ingrosso che registra flessioni più contenute (dati INDIS UNIONCAMERE con il supporto di BMTI, Borsa merci telematica italiana, e INFOMERCATI).

Il prezzo al consumo conferma le riduzioni, nonostante un trend al rialzo rispetto agli ultimi mesi del 2011, che si attesta per la frutta intorno al 1.8%, con un picco del 3.1% per il prodotto di stagione, mentre per le verdure la flessione è del 5.7%, con punte del 6% in riferimento alla verdura del periodo. ■



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1

Le liberalizzazioni del Governo Monti

Estratto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». (G.U. 24 marzo 2012, n. 71 - s.o. n. 53 - testo coordinato G.U. 3 aprile 2012, n. 79 - s.o. n. 65)

Articolo 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
 - a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
 - b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.



2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.



4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

- 5.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

(...)

Articolo 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

- 1.** Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente:

«Articolo 2463-bis.

(Società a responsabilità limitata semplificata).

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

- 1)** il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2)** la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3)** l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4)** i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5)** luogo e data di sottoscrizione.



6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».

- 2.** Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
- 3.** L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
- 4.** Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

(...)

Articolo 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

- 1.** Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
«Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n.287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.



2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L'impresa interessata ha facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.»

Articolo 6 Norme per rendere efficace l'azione di classe

1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nonché gli interessi collettivi»;
 - b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: «L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della re-



sponsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.»;

c) al comma 2, lettera a), la parola: «identica» è sostituita dalla seguente: «omogenea»;

d) al comma 2, lettera b), la parola: «identici» è sostituita dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite le seguenti: «o servizio»;

e) al comma 2, lettera c), la parola: «identici» è sostituita dalla seguente: «omogenei»;

f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata e fax»;

g) al comma 6, secondo periodo, le parole: «l'identità dei diritti individuali» sono sostituite dalle seguenti: «l'omogeneità dei diritti individuali»;

h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti».

Articolo 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) "microimprese": entità, società o associazioni, che, prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese a tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».

Articolo 8 Contenuto delle carte di servizio

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito,



indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.

2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.

Articolo 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.



6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;
 - b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
 - c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(...)

Articolo 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;
 - b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale:

a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;

b) titolari di farmacia rurale sussidiata;

c) titolari di farmacia soprannumeraria;



- d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la



- titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
 9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.
 10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
 11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione».
 12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine



di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente: «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale.

Articolo 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.) Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. A decorrere dall'anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando, per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
«Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:



- «Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.».
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello».
 7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
 «a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
 b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.».
 8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole «di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha sede».
 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(...)

Articolo 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pagata e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 1 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
 «12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di

comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.

12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».

- 3.** I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.



4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)** il comma 8 è sostituito dal seguente:
- «**8.** Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
- a)** l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b)** l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
- c)** la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»;
- b)** il comma 10 è sostituito dal seguente:
- «**10.** Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;
- c)** al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»;
- d)** il comma 6 è sostituito dal seguente:
- «**6.** L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno

precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente».

5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo».
6. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano.
10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:
 - a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;



- b)** l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.
- 11.** L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per indurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
- 12.** All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)** dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 «**2-bis.** I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»;
- b)** dopo il comma 3 è inserito il seguente:
 «**3-bis.** I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»;
- c)** al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;
- d)** dopo il comma 10 è inserito il seguente:
 «**10-bis.** Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».
- 13.** All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.
- 14.** Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici

distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 **Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati**

1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.».

Articolo 19 **Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti**

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle



- prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Articolo 20 Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

1. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole «in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato» sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle parole «tre esercizi annuali» e il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza».

(...)

Articolo 25 Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«**Art. 3-bis** (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro

il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.
5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino



6.

vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori»; **b)** all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «libera prestazione dei servizi,» sono inserite le seguenti: «dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«**3.** Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;

4) al comma 11:

4.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«**b-bis)** prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale»;

4.2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«**g-bis)** indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione»;

5) al comma 13, le parole: «somma complessiva di 900.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di 200.000 euro annui»;

6) al comma 32:

6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.»;

6.2) alla lettera b), in fine, le parole: «alla data del 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2013»;

7) dopo il comma 32-bis è inserito il seguente:

«**32-ter.** Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo»;



8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»;

9) al comma 34:

9.1) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;

9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33»;

9.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;

10) il comma 34-bis è abrogato;

11) al comma 35 sono premessi i seguenti:

«**34-ter.** Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma, già affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.

34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio».

2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«**5-bis.** A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende

speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»;

b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.».

3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

b) all'articolo 15, comma 10, la parola: «gare» è sostituita dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale».

4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148».

6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti



locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

(...)

Articolo 29 Efficienza produttiva del risarcimento diretto

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
- 1-bis.** L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
2. (soppresso).

Articolo 30 Repressione delle frodi

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e



successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

- 1-bis.** Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.
- 2.** Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Articolo 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

- 1.** Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
- 2.** Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di sospensione dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai



rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 2-bis.** Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
- 3.** La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre un riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».
- 1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.
- 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;
 - b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei



commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»;

c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«**2-bis.** A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui

ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati sinistri» sono aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»;

b) al comma 1, le parole: «è istituita» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi» sono aggiunte le seguenti: «e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati"»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti



dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali».

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte.

Articolo 33 Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;
 - 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«**2-bis.** Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
 - c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».
- 1-bis.** Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

Articolo 34 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avva-

lendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- 3-bis.** L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 3-ter.** L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

(...)

Articolo 36 **Regolazione indipendente in materia di trasporti**

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)** i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«**1.** Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il



regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
 - a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
 - b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;
 - c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
 - d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
 - e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici di-

ritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

i) con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima



applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e

civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.»;

b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del medesimo comma»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica»;

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del comma 2»;

e) al comma 6:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

2) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«**b-bis)** ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione»;

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«**6-bis.** Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici



competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data, l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica».

2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«**3-bis.** È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio»;

b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«**1-bis.** Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»;

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«**1.** I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente».

3. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera c), sono sopprese le parole: «stradale ed»;

2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione»;

3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«**f)** vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»;



b) al comma 3:

1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«**d-bis)** approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità».

(...)

Articolo 39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore.

- 1.** All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«**d-bis)** gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
- 2.** Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera;
- 3.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

(...)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I - Affari generali, personale e gestione amministrativa

massimo.dafano@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione II - Affari giuridici e normativi

laura.palladino@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione III - Comunicazione

gabriella.dibella@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione IV - Promozione della concorrenza

daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione V - Monitoraggio dei prezzi

massimo.greco@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VI - Servizi e professioni

caterina.farrel@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

fausto.ingravallo@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VIII - Servizi assicurativi

vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione IX - Politiche comunitarie ed internazionali

francesco.piccarreta@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore

enrica.delcasale@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XI - Politiche normative per i consumatori

vincenzo.dimaro@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu)

antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIII - Progetti per i consumatori

antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi

anna.signore@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

rita.novelli@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi

emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVIII - Normativa tecnica

vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIX - Manifestazioni a premio

silvia.petrucchi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XX - Società fiduciarie e di revisione

annamaria.lovaglio@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XXI - Registro imprese

marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XXII - Sistema camerale

antonella.valery@sviluppoeconomico.gov.it



Quaderno informativo

Econsumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

Redazione Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa
e l'internazionalizzazione

Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5363 - 5586
fax: 06.4821.702

e-mail: quaderno.informativo@sviluppoeconomico.gov

www.sviluppoeconomico.gov.it

Direttore responsabile
Giuseppe Tripoli

**Coordinatore
del Comitato Operativo**
Gabriella Di Bella

Comitato Operativo
Emanuela Cappello
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Umberto Troiani

Impaginazione e stampa
Eurolit Srl - Roma

Questo primo numero del 2012 del Quaderno Informativo riflette ancora una volta l'impegno portato avanti dal Ministero dello Sviluppo Economico in tutti i settori di interesse per il mercato e per la tutela dei consumatori.

Di particolare rilevanza si presenta la sezione "Il Punto" che raccoglie e analizza gli articoli più interessanti dei due decreti-legge varati dal Governo Monti, i cosiddetti Crescitalia e Semplificitalia.

La sezione consumatori apre con il programma di azione europeo per la politica di tutela dei consumatori 2014-2020 per la crescita dell'intero mercato unico; segue la Direttiva europea sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie. Compare poi il Rapporto della Commissione europea sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che salvaguarda gli utenti. Di grande interesse il focus sull'art 6 del decreto-legge 1/2012, "Norme per rendere efficace l'azione di classe", che espone tutte le modifiche intervenute per definire meglio gli scopi della class action e agevolarne l'utilizzo da parte dei cittadini.

La sezione ospita anche la presentazione dei progetti delle associazioni dei consumatori finanziati nel 2010 dal Ministero, tramite il fondo derivante dalle sanzioni comminate dall'Antitrust.